XV legislatura

# Contenzioso e precontenzioso dell'Italia con l'Unione europea

## Situazione al 30 giugno 2007

N. 63
1° agosto 2007

Senato della Repubblica
Servizio affari internazionali
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XV legislatura

# Contenzioso e precontenzioso dell'Italia con l'Unione europea

## Situazione al 30 giugno 2007

Dossier n. 63
1° agosto 2007

*a cura del dott. Davide A. Capuano*
*e del dott. Luca Briasco*

XV Legislatura
Dossier

# Servizio affari internazionali

**Direttore**
Maria Valeria Agostini tel. 06 6706_2405

*Segretario parlamentare*
*Documentarista*
Federico Pommier Vincelli _3542

# Segreteria

Fax 06 6706_4336
Simona Petrucci _2989
Marzia Aizpuru _3666

**Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali**
(Assemblee Nato e Ueo ) fax 06 6706_4807

*Consigliere parlamentare*
*capo ufficio*
Alessandra Lai _2969

*Segretario parlamentare*
*Documentarista*
Elena Di Pancrazio _3882

*Coadiutori parlamentari*
Nadia Quadrelli _2653
Laura E. Tabladini _3428
Monica Delli Priscoli _4707

**Ufficio per le Relazioni Interparlamentari**
(Assemblee Consiglio d'Europa, OSCE, INCE )
fax 06 6865635

*Consigliere parlamentare capo ufficio*
Stefano Filippone Thaulero _3652

*Segretario parlamentare Documentarista*
Giuseppe Trezza _3478

*Coadiutori parlamentari*
Daniela Farneti _2884
Antonella Usiello _4611

**Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea**
fax 06 6706_3677

*Consigliere parlamentare capo ufficio*
Luigi Gianniti _2891

*Consigliere*
Davide A. Capuano _3477

*Segretari parlamentari Documentaristi*
Patrizia Borgna _2359
Luca Briasco _3581
Viviana Di Felice _3761

*Coadiutori parlamentari*
Marianna Guarino _5370
Silvia Perrella _2873
Antonia Salera _3414

**Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato**
fax. 06 233237384

*Segretario parlamentare*
*Interprete Coordinatore*
Paola Talevi _2482

*Coadiutore parlamentare*
Adele Scarpelli _4529

*Segretari parlamentari Interpreti*
Alessio Colarizi Graziani 3418
Patrizia Mauracher _3397
Claudio Olmeda _3416
Cristina Sabatini _2571
Angela Scaramuzzi _3417

# INDICE


| | | |
|---|---|---|
| NOTA ILLUSTRATIVA | Pag. | I |
| Sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 15-bis, lett. a) della legge 4 febbraio 2005, n. 11) | " | 1 |
| Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE da organi giurisdizionali italiani (art. 15-bis lett. b) della legge 4 febbraio 2005, n. 11) | " | 13 |
| Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato CE (art. 15-bis, lett. c) della legge 4 febbraio 2005, n. 11) | " | 23 |
| Procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione nei confronti dell'Italia ai sensi dell'art. 88, par. 2 del Trattato CE (art. 15-bis, lett. d) della legge 4 febbraio 2005, n. 11) | " | 47 |
| Commissione politiche dell'Unione europea - Sottocommissione per i pareri (fase ascendente - procedure di infrazione): audizione informale del professor Roberto Adam, responsabile della struttura di missione del Dipartimento per le politiche comunitarie sulle procedure di infrazione e della dottoressa Melina De Caro, Capo del Dipartimento per le politiche comunitarie (19 ottobre 2006) | " | 51 |
| Commissione politiche dell'Unione europea - Sottocommissione per i pareri (fase ascendente - procedure di infrazione): audizione informale del professor Roberto Adam, responsabile della struttura di missione del Dipartimento per le politiche comunitarie sulle procedure di infrazione (27 marzo 2007) | " | 55 |
| Commissione politiche dell'Unione europea - Sottocommissione per i pareri (fase ascendente - procedure di infrazione): audizione informale del professor Roberto Adam, responsabile della struttura di missione del Dipartimento per le politiche comunitarie sulle procedure di infrazione (26 luglio 2007) | " | 59 |
| Nota illustrativa del dossier dell'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'UE n. 11 del 18 settembre 2006 | " | 63 |
| Comunicazione della Commissione sull'applicazione dell'articolo 228 del Trattato CE (SEC(2005) 1658) | " | 79 |

## NOTA ILLUSTRATIVA

La legge comunitaria per il 2006 (legge 13/2007) ha novellato la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante "*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari*", introducendo un articolo aggiuntivo relativo agli obblighi di informazione sulle procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia (articolo 15-*bis* della legge 11/2005). La finalità di fondo è stata quella di accrescere il materiale informativo a disposizione delle Camere in ossequio al principio di apertura e di trasparenza che ispira la legge 11/2005.

Secondo il nuovo articolo 15-*bis* della legge 11/2005, relativo all'**informazione al Parlamento sulle procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia**, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti un elenco, articolato per settore e materia:

a) delle **sentenze della Corte di giustizia** delle Comunità europee e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;

b) dei **rinvii pregiudiziali** disposti ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE[1] o dell'articolo 35 del Trattato UE[2] da organi giurisdizionali italiani;

c) delle **procedure di infrazione** avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226[3] e 228[4] del Trattato CE, con informazioni sintetiche

---

[1] Secondo **l'articolo 234 del Trattato CE**, la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione del presente trattato; b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e della BCE; c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi.
Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.
Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.

[2] Per l'**articolo 35, paragrafo 1, del Trattato UE**, la Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste dal presente articolo, è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità o l'interpretazione delle decisioni-quadro e delle decisioni, sull'interpretazione di convenzioni stabilite ai sensi del presente titolo e sulla validità e sull'interpretazione delle misure di applicazione delle stesse.

[3] Ai sensi dell'**articolo 226 del Trattato CE**, la Commissione europea, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

sull'oggetto e sullo stato del procedimento, nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia[5];

d) dei **procedimenti di indagine formale in materia di aiuti di Stato** avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato CE[6].

Lo stesso articolo prevede anche un obbligo di informazione alle Camere sulle eventuali **conseguenze di carattere finanziario** derivanti dagli atti e dalle procedure di cui ai punti precedenti.

Infine, secondo il comma 3 dell'articolo 15-*bis*, nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento.

---

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.

[4] Secondo l'**articolo 228 del Trattato CE**, quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.
Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia.
Qualora lo Stato membro in questione non abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione può adire la Corte di giustizia. In questa azione essa precisa l'importo della somma forfetaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.
La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.
Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 227.

[5] Per approfondimenti sulle procedure di infrazione, si veda il *dossier* n. 11, *Procedure di infrazione e sanzioni pecuniarie derivanti dalla violazione del diritto comunitario*, del 18 settembre 2006, a cura dell'Ufficio per i rapporti con le Istituzioni dell'Unione europea, di cui in ogni caso si riporta in allegato la nota introduttiva e la Comunicazione della Commissione sull'articolo 228 del Trattato CE, SEC (2005) 1658.

[6] Secondo l'**articolo 88, paragrafi 1, 2 e 3 del Trattato CE**, la Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

All'obbligo imposto dalla legge comunitaria 2006, il Governo ha dato attuazione per la prima volta con lettera del Ministro per le politiche europee del **13 luglio 2007**, con la quale sono stati trasmessi al Parlamento gli elenchi degli atti e delle procedure di cui ai punti da a) a d) dell'articolo 15-*bis*, primo comma, della legge 11/2005.

Nella lettera si specifica che **tali elenchi sono aggiornati alla data del 30 giugno 2007** e che le successive trasmissioni avverranno alla scadenza del primo e del secondo semestre di ciascun anno, immediatamente dopo le riunioni con la Commissione europea (cosiddette "riunioni pacchetto"), che si tengono di regola ogni sei mesi ed in cui si trattano le questioni più importanti in materia di procedure di infrazione. L'ultima riunione si è tenuta il 27 giugno 2007.

Relativamente alla trattazione delle procedure di infrazione, si ricorda che presso il Dipartimento delle politiche comunitarie, con DPCM del 28 luglio 2006, è stata istituita una **Struttura di missione** con i compiti di prevenire l'insorgere del contenzioso comunitario e di rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione. Il coordinatore della Struttura è il professor Roberto Adam.

Presso la 14ª Commissione permanente, il 19 settembre 2006, è stata istituita una **apposita Sottocommissione al fine di esercitare il controllo delle proposte normative comunitarie e delle infrazioni comunitarie**. La Sottocommissione ha audito con regolarità il professor Adam in merito alla gestione del contenzioso e del pre-contenzioso comunitario. In particolare, gli incontri si sono tenuti il 19 ottobre 2006, il 27 marzo 2007 e, da ultimo, il 26 luglio 2007[7], di regola successivamente a importanti riunioni con la Commissione europea. Proprio nella riunione del 26 luglio 2007, il professor Adam ha reso noto che è in fase di ultimazione l'Archivio nazionale informatizzato delle procedure di infrazione (EUR-Infra) che costituirà un importante strumento per organizzare e per condividere le informazioni relative alle procedure di infrazione.

Nel presente *dossier* sono contenuti i quattro elenchi trasmessi dal Governo in ossequio all'articolo 15-*bis*, primo comma, della legge 11/2005.

Per quanto riguarda il punto a), **le sentenze della Corte di giustizia** sono classificate secondo la loro tipologia. Ci sono sentenze emesse ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE (che costituiscono la fase terminale della fase dell'accertamento dell'**inadempimento** statuale al recepimento o al corretto recepimento di normative comunitarie e nelle quali ricorrente è la Commissione europea contro la Repubblica italiana), sentenze emesse ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE (che costituiscono la fase terminale della fase dell'accertamento dell'**ulteriore inadempimento** statuale al recepimento o al corretto recepimento

[7] Si allegano i resoconti informali delle sedute della Sottocommissione.

di normative comunitarie, e nelle quali la Corte di giustizia può pronunciare la **condanna dello Stato al pagamento di una somma forfettaria, nonché di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell'adempimento. Tale ultima somma può oscillare da un minimo di € 11.904, per i casi più lievi, ad un massimo di € 714.240, per i casi più gravi**[8]), sentenze emesse ai sensi dell'articolo 230 del Trattato CE[9] (che si riferiscono a processi di contestazione della **legittimità di atti comunitari**, e nelle quali ricorrente è la Repubblica italiana contro la Commissione europea), sentenze emesse ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE su **rinvio pregiudiziale** operato dagli **organi giurisdizionali italiani**, al fine dell'interpretazione e della validità degli atti comunitari, nonché sentenze emesse ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE su rinvio pregiudiziale di **organi giurisdizionali stranieri** e in cui l'Italia è intervenuta. All'interno di ciascuna tipologia di sentenze, l'elenco opera una distinzione per argomento. Ulteriori informazioni riguardano il numero della causa, la data della sentenza ed indicazioni sintetiche sull'oggetto del procedimento.

Per quanto riguarda il punto b), i **rinvii pregiudiziali** sono distinti per argomento. Ulteriori informazioni riguardano il numero della causa, il giudice del rinvio ed indicazioni sintetiche sull'oggetto del procedimento.

Relativamente al punto c), le **procedure di infrazione** sono distinte per argomento. Ulteriori informazioni riguardano l'oggetto dell'infrazione, il tipo di violazione[10] e lo stadio dell'infrazione[11].

---

[8] Le formule per il calcolo di queste somme, in base alla gravità dell'infrazione, alla sua durata ed alla capacità finanziaria dello Stato italiano, sono indicate con maggiore precisione nella Comunicazione della Commissione sull'articolo 228 del Trattato CE, in allegato.

[9] Per l'**articolo 230 del Trattato CE**, la Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della BCE che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.
A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.
La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti e la BCE propongono per salvaguardare le proprie prerogative.
Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente.
I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

[10] L'infrazione può essere contestata per mancata attuazione del diritto comunitario (acronimo MA) o per violazione del diritto comunitario (acronimo VDC).

[11] I diversi stadi dell'infrazione sono: la messa in mora (articolo 226 Trattato CE - acronimo MM), la messa in mora complementare (articolo 226 Trattato CE - acronimo MMC), il parere motivato (articolo 226 Trattato CE - acronimo PM), il parere motivato complementare (articolo 226 Trattato CE - acronimo PMC), il ricorso alla Corte di giustizia (articolo 226 Trattato CE - acronimo - RIC), la sentenza della

Gli **aiuti di stato**, elencati al punto d), con l'indicazione del numero e dell'oggetto, sono classificati in quattro categorie: 1) gli aiuti di Stato per i quali la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato CE; 2) le decisioni di recupero di aiuti di Stato adottate dalla Commissione attualmente pendenti; 3) i casi per i quali la Commissione ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia per mancata esecuzione di una decisione di recupero; 4) i casi per i quali la Corte di giustizia ha dichiarato la mancata esecuzione da parte dell'Italia della decisione di recupero.

Informazioni più dettagliate sugli atti e le procedure sopra indicate sono disponibili presso l'Ufficio per i rapporti con le Istituzioni dell'Unione europea.

---

Corte di giustizia (articolo 226 Trattato CE - acronimo SC), la messa in mora per mancata esecuzione di sentenza di condanna (articolo 228 Trattato CE - acronimo MM2), il parere motivato per mancata esecuzione di sentenza di condanna (articolo 228 Trattato CE - acronimo PM2) e la sentenza della Corte di giustizia (articolo 228 - acronimo SC2).

***Sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 15-bis, lett. a) della legge 4 febbraio 2005, n. 11)***

## 1) Sentenze ex art. 226 del Trattato CE - *Commissione c. Italia*

| AMBIENTE | | |
|---|---|---|
| Causa | Data | Oggetto |
| C-486/04 | 23/11/2006 | Impianto di incenerimento di CDR e biomasse a Massafra (TA) - Non corretta trasposizione e applicazione della Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla Direttiva 97/11/CE. (P.I. 2000/5083) |
| C-293/05 | 30/11/2006 | Trattamento delle acque reflue urbane. Mancanza di un depuratore per le acque dei Comuni del bacino dell'Olona (VA). Violazione dell'art. 5, par. 2, della Direttiva 91/271/CEE. (P.I. 2000/5152) |
| C-135/05 | 26/04/2007 | Misure per lo smaltimento dei rifiuti - violazione della Direttiva 75/442/CEE e successive modificazioni. Discariche abusive su tutto il territorio nazionale. (P.I. 01/5125 e P.I. 03/2077) |
| C-313/06 | 19/04/2007 | Direttiva 2004/26/CE che modifica la Direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali. (P.I. 2005/0643) |
| C-82/06 | 14/06/2007 | Piani di gestione dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi. Direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla Direttiva 91/156/CEE, e dalla Direttiva 91/689/CEE. (P.I. 2002/2284) |

| AGRICOLTURA | | |
|---|---|---|
| Causa | Data | Oggetto |
| C-339/06 | 21/06/2007 | Omessa comunicazione delle misure di attuazione della Direttiva 2004/116/CE della Commissione (inclusione della "Candida guillermondii" nell'Allegato della Direttiva 82/471/CEE del Consiglio). (P.I. 2005/0648) |

| BENI CULTURALI E TURISMO | | |
|---|---|---|
| Causa | Data | Oggetto |
| C-198/05 | 26/10/2006 | Diritto di noleggio e diritto di prestito pubblico - non corretta applicazione della Direttiva 92/100/CEE (P.I. 2003/2199) |

| FISCALITÀ E DOGANE | | |
|---|---|---|
| Causa | Data | Oggetto |
| C-302/05 | 26/10/2006 | Direttiva 2000/35CE. Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. (P.I. 2003/4409) |
| C-360/05 | 05/10/2006 | Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – mancato recepimento della Direttiva 2003/96/CE. (P.I. 2004/0225) |
| C-173/05 | 21/06/2007 | Tributo ambientale di cui alla L. regionale (Sicilia) n. 2/2002. Gasdotto Italia-Algeria. Violazione degli artt. 23, 25, 26, 133 del Trattato CE e degli artt. 4 e 9 dell' Accordo di cooperazione CEE-Algeria del 26.09.78. (P.I. 2002/4662) |

| LAVORO E AFFARI SOCIALI | | |
|---|---|---|
| Causa | Data | Oggetto |
| C-327/06 | 01/03/2007 | Omessa comunicazione delle misure di attuazione della Direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori. (P.I. 2005/0490) |

| LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE | | |
|---|---|---|
| Causa | Data | Oggetto |
| C-371/04 | 26/10/2006 | Insegnanti presso scuole elementari CO.A.SC.IT - mancato riconoscimento in Italia dell'anzianità maturata in scuole italiane all'estero - asserita violazione degli artt. 10 e 39 del Trattato CE e del Reg CE n. 1612/68. (P.I. 2002/4888) |

| LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO | | |
|---|---|---|
| Causa | Data | Oggetto |
| C-160/06 | 08/03/2007 | Direttiva 2003/51/CE - Conti annuali e conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione. (P.I. 2005/0355) |

| PESCA | | |
|---|---|---|
| Causa | Data | Oggetto |
| C-161/05 | 07/12/2006 | Mancata comunicazione dei dati richiesti dal Reg. CEE n. 2847/1993 nell'ambito della Politica Comune della Pesca per gli anni 1999-2000. (P.I. 2001/2118) |

| TRASPORTI | | |
|---|---|---|
| Causa | Data | Oggetto |
| C-394/05 | 24/05/2007 | Veicoli fuori uso destinati alla demolizione. D.L.gsl n. 209/03 e L. n. 268/05. Violazione della Direttiva 2000/53/CE. (P.I. 2003/2204) |

## 2) Sentenze ex art. 228 del Trattato CE - *Commissione c. Italia*

| ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA | | |
|---|---|---|
| Causa | Data | Oggetto |
| C-119/04 | 18/07/2006 | Ex-lettori di lingua straniera - riconoscimento dei diritti quesiti – mancata esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-212/99. (P.I. 1996/2208) |

## 3) Sentenze ex art. 230 del Trattato CE - *Italia c. Commissione*

| CONCORRENZA E AIUTI DI STATO | | |
|---|---|---|
| Causa | Data | Oggetto |
| T-304/04 | 06/09/2005 | Ricorso per l'annullamento della nota della Commissione C(2004)1812 fin - aiuto di Stato C 4/2003 concesso, in favore di WAM Spa, ai sensi della L. n. 394/1981. |

| FISCALITA' E DOGANE | | |
|---|---|---|
| Causa | Data | Oggetto |
| T-225/04 | 13/07/2006 | Ricorso per l'annullamento della decisione della Commissione C(2003) 3971 def. del 26.11.2003 – Questione PEACE. |

## 4) Sentenze ex art. 234 del Trattato CE - (Pregiudiziali italiane)

| COMUNICAZIONI | | |
|---|---|---|
| Causa | Data | Oggetto |
| C-339/04 | 18/07/2006 | Concessioni servizi di telecomunicazioni – Direttiva 97/13/CE. |

| CONCORRENZA E AIUTI DI STATO | | |
|---|---|---|
| Causa | Data | Oggetto |
| C-295/04<br>C-296/04<br>C-297/04<br>C-298/04<br>Cause riunite | 13/07/2006 | Interpretazione dell'Articolo 81 del Trattato CE. Maggiorazioni versate a seguito degli aumenti applicati da società assicurative in forza di un'intesa dichiarata illecita dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. |
| C-336/04 | 14/09/2006 | Decisione della Commissione n. 2002/581/CE - aiuti di Stato - misure fiscali per le Banche e le Fondazioni bancarie. |
| C-94/04<br>C-202/04<br>Cause riunite | 05/12/2006 | Tariffe professionali forensi - concorrenza e professione legale - libera circolazione degli avvocati - remunerazione concordata - principio di inderogabilità dei compensi - contratto d'opera professionale - interpretazione degli artt. 10, 81 e 82 del Trattato CE. |

| FISCALITA' E DOGANE | | |
|---|---|---|
| Causa | Data | Oggetto |
| C-18/05<br>C-155/05<br>Cause riunite<br>Ordinanza | 06/07/2006 | Sesta Direttiva IVA 77/388/CEE - DPR 633/1972 nella formulazione ante L. n. 133/1999. Diretta applicabilità. Esenzioni. Attività medica. Fattispecie di rimborso. |

| | | |
|---|---|---|
| C-475/03 | 03/10/2006 | IRAP - Divieto di riscuotere altre imposte nazionali aventi il carattere di imposta sulla cifra d'affari - Sesta Direttiva IVA 77/388/CEE. |
| C-35/05 | 15/03/2007 | Ottava Direttiva IVA 79/1072/CEE - compatibilità del DPR 633/1972 con la detta direttiva. Fattispecie di rimborso dell'imposta non dovuta. |

| GIUSTIZIA | | |
|---|---|---|
| Causa | Data | Oggetto |
| C-80/06 | 07/06/2007 | Interpretazioni delle norme rilevanti della decisione della Commissione n.1999/93/CE. |
| C-467/05 | 28/06/2007 | Interpretazione della decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale e della direttiva del Consiglio 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato. |

| LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO | | |
|---|---|---|
| Causa | Data | Oggetto |
| C-338/04 | 06/03/2007 | Reati relativi alla gestione abusiva di scommesse sportive - Interpretazione degli artt.43, 49 e 50 del Trattato CE. |

| TUTELA DEI CONSUMATORI | | |
|---|---|---|
| Causa | Data | Oggetto |
| C-315/05 | 23/11/2006 | Etichettatura dei prodotti alimentari confezionati. Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 109/92. Responsabilità del distributore, stabilito in uno Stato membro, in solido o meno con il produttore, stabilito in altro Stato membro. Interpretazione della Direttiva 2000/13/CE. (P.I. 2005/138) |

**5)Sentenze ex art. 234 del Trattato CE** - (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia è intervenuta)

| AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI | | |
|---|---|---|
| Causa | Data | Oggetto |
| C-513/04 | 14/11/2006 | Imposta sui dividendi azionari di società stabilite/non stabilite in uno Stato Membro. |
| C-391/04 | 10/05/2007 | Transazioni di borsa previamente concordate - Direttiva del Consiglio 89/592/CEE. |
| C-492/04 ordinanza | 10/05/2007 | Restrizioni e tassazione di movimenti di capitali tra uno Stato membro della Comunità europea e un Paese terzo - Interpretazione degli artt. 56, 57 e 58 del Trattato CE. |

| AGRICOLTURA | | |
|---|---|---|
| Causa | Data | Oggetto |
| C-489/04 | 07/09/2006 | Norme di commercializzazione dell'olio di oliva - artt. 1-12 del Reg. CE n. 1019/2002 della Commissione. |

| COMUNICAZIONI | | |
|---|---|---|
| Causa | Data | Oggetto |
| C-438/04 | 13/07/2006 | Telefonia mobile - interpretazione della direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, nonché della direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica. |

| CONCORRENZA E AIUTI DI STATO | | |
|---|---|---|
| Causa | Data | Oggetto |
| C-273/06 ordinanza | 26/01/2007 | Interpretazione del Reg. CE n. 1475/95 e del Reg. n.1400/2002 - contratti di distribuzione – applicazione clausole dei termini di recesso previste in caso di necessità di riorganizzare la rete distributiva. |

| FISCALITA' E DOGANE | | |
|---|---|---|
| Causa | Data | Oggetto |
| C-455/05 | 19/04/2007 | Sesta Direttiva del Consiglio 77/388/CEE - Armonizzazione legislazioni relative imposte su cifre d'affari. |
| C-439/04 C-440/04 Cause riunite | 06/07/2006 | Principio di neutralità fiscale dell'IVA - nullità del contratto di compravendita. |
| C-166/05 | 07/09/2006 | Accredito d'imposta su cifra d'affari a favore di imprenditori stranieri in relazione al trasferimento a titolo oneroso di contingente di permessi di pesca. |

| | | |
|---|---|---|
| C-181/04<br>C-182/04<br>C-184/04<br>Cause riunite | 14/09/2006 | Sesta Direttiva del Consiglio 77/388/CEE - Armonizzazione legislazioni relative imposte su cifre d'affari - sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. |
| C-5/05 | 23/11/2006 | Accisa riscossa sui prodotti acquistati in un altro Stato membro. |
| C-447/05<br>C-448/05<br>Cause riunite | 08/03/2007 | Codice doganale comunitario. |
| C-445/05 | 19/04/2007 | Esenzione dall'imposta di lezioni impartite da un'insegnante a titolo personale. |
| C-305/05 | 26/06/2007 | Applicabilità, agli avvocati, dell'obbligo di denuncia previsto dalla Direttiva Antiriciclaggio 91/308/CE. Presunta contrarietà con l'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo |

| GIUSTIZIA | | |
|---|---|---|
| Causa | Data | Oggetto |
| C-150/05 | 28/09/2006 | Interpretazione dell'art. 54 della Convenzione di applicazione di Schengen: applicazione del principio "ne bis in idem". |
| C-467/04 | 28/09/2006 | Valore del giudicato di prescrizione del reato di contrabbando in altro Stato "Schengen". Principio del "ne bis in idem". |
| C-386/05 | 03/05/2007 | Competenze giurisdizionali per compravendite mobiliari – Convenzione di Bruxelles del 1968. |

| LAVORO E AFFARI SOCIALI | | |
|---|---|---|
| Causa | Data | Oggetto |
| C-437/05 Ordinanza | 11/01/2007 | Direttiva 93/104/CE - Nozione di "orario di lavoro"- Periodi di inattività nell'ambito di un servizio di guardia garantito da un medico nel luogo di lavoro. |
| C-265/05 | 16/01/2007 | Prestazioni speciali a carattere non contributivo - Reg. CEE n. 1408/1971. |
| C-231/06 a C-233/06 | 21/01/2007 | Direttiva 79/7/CEE - regimi pensionistici - Contributi di regolarizzazione. |
| C-276/06 Ordinanza | 17/04/2007 | Reddito minimo garantito - Legislazione belga - Reg. CEE n.1408/1971 - Reg. CE n. 883/2004 - Accordo di cooperazione CEE/Marocco (27.04.1976) e Accordo CE/Marocco (26.02.2006). |

| LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI | | |
|---|---|---|
| Causa | Data | Oggetto |
| C-140/05 | 05/10/2006 | Restrizioni quantitative all'importazione dei tabacchi in esenzione d'accisa nei confronti dei Paesi che hanno aderito all'UE con Trattato di adesione del 16 aprile 2003, entrato in vigore il 1° maggio 2004. |

| LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE | | |
|---|---|---|
| Causa | Data | Oggetto |
| C-520/04 | 05/10/2006 | Libertà dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati Membri - garanzia della circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità - ritenuta alla fonte sulla pensione nei confronti dei residenti all'estero. |

| LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO | | |
|---|---|---|
| Causa | Data | Oggetto |
| C-470/04 | 07/09/2006 | Residenza ai fini fiscali - cambio residenza in altro stato UE – compatibilità dell'imposizione nello Stato originario con gli artt. 18 e 43 del Trattato CE. |
| C-196/04 | 12/09/2006 | Società controllanti. Tassazione in base anche al bilancio consolidato delle società controllate. |
| C-506/04 | 19/09/2006 | Esercizio della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui si è conseguita l'abilitazione – requisiti di conoscenza linguistica. |
| C-290/04 | 03/10/2006 | Compatibilità con gli artt. 59 e 60 del Trattato CE della normativa in materia di imposta sui redditi. |
| C-452/04 | 03/10/2006 | Concessione di crediti a persone residenti in uno Stato membro dell'UE - interpretazione degli artt. 49 e 56 del Trattato CE. |
| C-374/04 | 12/12/2006 | Tassazione dei dividendi società controllate - interpretazione degli artt. 43 e 56 del Trattato CE. |
| C-345/04 | 15/02/2007 | Imposta sulle società. Presa in considerazione delle spese professionali. Nesso economico diretto con i redditi percepiti nello Stato in cui l'attività viene esercitata. |
| C-432/05 | 13/03/2007 | Principio di tutela giurisdizionale - Legislazione nazionale che non prevede un ricorso autonomo per contestare la conformità di una disposizione nazionale con il diritto comunitario. |

| LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI | | |
|---|---|---|
| Causa | Data | Oggetto |
| C-386/04 | 14/09/2006 | Fondazione di diritto privato riconosciuta di pubblica utilità. Imposta sulle società, esenzione dei redditi da locazione. Requisito di residenza. |

## *Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE da organi giurisdizionali italiani (art. 15-bis, lett. b) della legge 4 febbraio 2005, n. 11)*

| AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI | | |
|---|---|---|
| Causa | Giudice del rinvio | Oggetto |
| C-463/04 | TAR Lombardia | Interpretazione dell'art. 56 del Trattato CE - Normativa nazionale concernente il diritto di nomina di membri di un consiglio d'amministrazione di imprese privatizzate da parte di enti pubblici. |
| C-427/05 | Commissione tributaria regionale di Genova | Interpretazione del Reg. CEE n. 2082/93 del Consiglio modificante il Reg. CEE n. 4253/88 di applicazione del Regolamento CEE n. 2052/88, concernente i fondi strutturali. |
| C-149/06 | Corte suprema di Cassazione | Interpretazione del Reg. CEE n. 2082/93 del Consiglio modificante il Reg. CEE n. 4253/88 di applicazione del Reg. CEE n. 2052/88, concernente i fondi strutturali. |

| AGRICOLTURA | | |
|---|---|---|
| Causa | Giudice del rinvio | Oggetto |
| C-421/06 | Consiglio di Stato | Effetti della sentenza della Corte nelle cause riunite C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194/04 (ABNA e.a.) che dichiara l'invalidità parziale della Direttiva 2002/2/CE del Parlamento e del Consiglio, che modifica la Direttiva 79/373/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali. Obbligo per le istituzioni di adottare un nuovo atto. |

| | | |
|---|---|---|
| C- 534/06 | Corte Suprema di Cassazione | Interpretazione del Reg. CEE n. 866/90 del Consiglio, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli. |
| C-23/07 | TAR del Lazio | Interpretazione dei Reg. CE 1493/1999 e 753/2002, così come modificati dal Reg. CE n. 1429/2004 della Commissione concernente la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di certi prodotti vitivinicoli. Interpretazione dell'art. 34, par. 2, del Trattato CE – Denominazione dei vini prodotti in Ungheria e nella Comunità – Soppressione della denominazione « Tocai Friulano ». |
| C-78/07 | Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana | Interpretazione del Reg. CE n. 950/97 del Consiglio, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole. Disposizioni nazionali che non prevedono l'attribuzione di indennità per handicap permanenti agli agricoltori titolari di una pensione di anzianità |

| **AMBIENTE** | | |
|---|---|---|
| Causa | Giudice del rinvio | Oggetto |
| C- 156/07 | Consiglio di Stato | Interpretazione della Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, concernente la valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Criteri di selezione da prendere in considerazione al fine della valutazione di un progetto – realizzazione di una strada a Milano. |

| APPALTI | | |
|---|---|---|
| Causa | Giudice del rinvio | Oggetto |
| C-147/06 | Consiglio di Stato | Interpretazione della Direttiva 93/37/CEE del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori e della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.Offerte anormalmente basse – portata dell'obbligo di attuare una verifica in contraddittorio. |
| C-214/06 | TAR Lombardia | Interpretazione della Direttiva 93/37/CEE del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori e della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.Offerte anormalmente basse – portata dell'obbligo di attuare una verifica in contraddittorio. |
| C-357/06 | TAR Lombardia | Interpretazione degli artt. 39, 43, 48 e 81 del Trattato CE, della Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.Procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi. Normativa nazionale che autorizza le sole società di capitale alla gestione del servizio di eliminazione rifiuti. |

| | | |
|---|---|---|
| C-492/06 | Consiglio di Stato | Interpretazione della Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori - Giurisprudenza nazionale che riconosce il diritto di ricorso individuale contro una decisione di aggiudicazione ad un membro di una associazione temporanea offerente. |
| C-194/07 | Consiglio di Stato | Interpretazione della Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori - Giurisprudenza nazionale che riconosce il diritto di ricorso individuale ad un membro di una associazione temporanea offerente contro una decisione di aggiudicazione. |

| BENI CULTURALI | | |
|---|---|---|
| Causa | Giudice del rinvio | Oggetto |
| C-20/05 | Tribunale di Forlì | Interpretazione della Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale.Obbligo di apporre sulle opere cinematografiche ed audiovisive messe in vendita la sigla dell'organismo nazionale incaricato della gestione dei diritti d'autore. |

| COMUNICAZIONI | | |
|---|---|---|
| Causa | Giudice del rinvio | Oggetto |
| C-380/05 | Consiglio di Stato | Interpretazione delle Direttive 2002/20/CE del Parlamento e del Consiglio, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e 2002/21/CE del Parlamento e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica – Interpretazione dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. |
| C-296/06 | TAR Lazio | Interpretazione della Direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione. Possibilità di imporre tasse ulteriori rispetto a quelle autorizzate dalla direttiva. |

| CONCORRENZA E AIUTI DI STATO | | |
|---|---|---|
| Causa | Giudice del rinvio | Oggetto |
| C-119/05 | Consiglio di Stato | Recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla Commissione. Obbligo dello Stato di provvedere al recupero nonostante una sentenza passata in giudicato stabilisca il contrario. |

| | | |
|---|---|---|
| C-280/06 | Consiglio di Stato | Interpretazione dell'art. 81 del Trattato CE. Intesa sui prezzi di vendita delle sigarette in violazione della legge nazionale antitrust. Imputabilità della responsabilità in caso di successione di imprese. |
| C-390/06 | Tribunale ordinario di Roma | Validità della decisione della Commissione del 12 luglio 2000, che dichiara la compatibilità con il Trattato di un regime di aiuti a finalità regionale previsto dalla legislazione italiana. |
| C- 467/06 | Tribunale di Genova, Sesta Sezione civile | Attribuzione diretta della gestione di servizi ed infrastrutture pubbliche ad una società avente ruolo di controllo dello stesso mercato. Compatibilità con gli artt. 43, 49, 82, 86 e 87 del Trattato CE. |
| C-12/07 | Tribunale civile di Genova | Attribuzione diretta della gestione di servizi ed infrastrutture pubbliche ad una società avente ruolo di controllo dello stesso mercato. Compatibilità con gli artt. 43, 49, 82, 86 e 87 del Trattato CE. |

| **ENERGIA** | | |
|---|---|---|
| Causa | Giudice del rinvio | Oggetto |
| C-347/06 | TAR Brescia | Interpretazione degli artt. 43, 49 e 86, par. 1, del Trattato CE e dell'art. 23, par. 1, della Direttiva 2003/55/CE del Parlamento e del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la Direttiva 98/30/CE (JO L 176, p. 57). Rinnovo automatico della concessione relativa alla gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas. |

| FISCALITA' E DOGANE | | |
|---|---|---|
| Causa | Giudice del rinvio | Oggetto |
| C- 173/06 | Commissione tributaria regionale di Genova | Interpretazione del Regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario. |
| C-174/06 | Corte suprema di Cassazione | Interpretazione della Direttiva 77/388/CEE: sesta direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. Esenzione della locazione di beni immobili. |
| C-230/06 | Corte suprema di Cassazione | Interpretazione del Reg. CEE n. 1062/87 della Commissione recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario e del Reg. CEE n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario. |
| C-263/06 | Corte suprema di Cassazione | Interpretazione del Reg. CEE n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del Reg. CEE n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario, così come modificato dal Reg. n. CEE 1762/95. Base di calcolo per determinare l'applicazione del diritto anti-dumping – possibilità per l'autorità doganale di prendere in considerazione il prezzo di vendita della merce precedente a quello sul quale si è basata la dichiarazione doganale. |
| C-425/06 | Corte suprema di Cassazione | Interpretazione della Direttiva 77/388/CEE: sesta direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. Operazioni di leasing produttive di vantaggi fiscali. Interpretazione della nozione di abuso di diritto così come definita nella sentenza della Corte, Halifax, causa C-255/02. |

| | | |
|---|---|---|
| C-505/06 | Commissione tributaria regionale di Genova | Interpretazione del Reg. CEE n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario, così come modificato dal Reg. n. CEE 1762/95. Riso esportato verso un paese terzo legato alla Comunità da un accordo di preferenza doganale. |
| C- 95/07<br>C-96/07<br>Cause riunite | Commissione tributaria provinciale | Interpretazione Direttiva 77/388/CEE: sesta direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. Diritto alla deduzione dell'IVA pregressa. Legislazione nazionale che sottopone l'esercizio di tale diritto ad un termine di prescrizione di due anni. |
| C-162/07 | Corte suprema di Cassazione | Interpretazione della Direttiva 77/388/CEE: sesta direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. Nozione di "legame". Disposizioni nazionali che subordinano l'esistenza di un legame ad una durata minima al fine di evitare abusi di diritto. |

| GIUSTIZIA | | |
|---|---|---|
| Causa | Giudice del rinvio | Oggetto |
| C-175/06 | Tribunale civile di Genova | Interpretazione del Reg. CE n. 1206/2001 del Consiglio, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale. Nozione di atto istruttorio. |

| LAVORO E AFFARI SOCIALI | | |
|---|---|---|
| Causa | Giudice del rinvio | Oggetto |
| C-55/07<br>C-56/07 | Landesgericht Bozen | Interpretazione dell'art. 137 del Trattato CE e della Direttiva 97/81/CE del Consiglio, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES - Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale.Obbligo per gli Stati membri di eliminare gli ostacoli di natura giuridica o amministrativa al lavoro a tempo parziale – Principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno. |
| C-128/07<br>C-129/07<br>C-130/07<br>C-131/07<br>Cause riunite | Commissione tributaria provinciale di Latina | Interpretazione della Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro e della Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale. Interpretazione della sentenza Vergani, causa C-207/04 – Vantaggi fiscali attribuiti ai lavoratori ad età differenti sulla base del loro sesso. |

| LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO | | |
|---|---|---|
| Causa | Giudice del rinvio | Oggetto |
| C-311/06 | Consiglio di Stato | Interpretazione della Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. Richiesta di riconoscimento effettuata da un cittadino italiano iscritto all'ordine professionale degli ingegneri in Spagna ma non avente mai esercitato tale professione in quello Stato. |

| | | |
|---|---|---|
| C- 500/06 | Giudice di pace di Genova | Interpretazione degli artt. 43, 49, 81, 86 e 98 del Trattato CE . Compatibilità di una disposizione nazionale che vieta la pubblicità sulle reti a diffusione nazionale di trattamenti medico-chirurgici effettuati da cliniche private. |

| LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI | | |
|---|---|---|
| Causa | Giudice del rinvio | Oggetto |
| C-257/06 | Corte suprema di Cassazione | Interpretazione dell'art. 28 del Trattato CE e della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici così come modificata dalla Direttiva 93/35/CEE del Consiglio. Obbligo per l'importatore di comunicare una lista completa e dettagliata di sostanze contenute nei prodotti. |

| DIRITTO ISTITUZIONALE | | |
|---|---|---|
| Causa | Giudice del rinvio | Oggetto |
| C-200/07<br>C- 201/07<br>Cause riunite | Corte suprema di Cassazione | Interpretazione dell'art. 9 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee e dell'art. 5 del Regolamento interno del Parlamento europeo. Richiesta di risarcimento di danni morali causati dall'uso di espressioni ingiuriose da parte di un parlamentare europeo. Competenza del giudice civile a statuire sull'esistenza dell'immunità in mancanza di una decisione del Parlamento europeo. |

## *Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato CE (art. 15-bis, lett. c) della legge 4 febbraio 2005, n. 11)*

### AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

| Numero | Oggetto | Violazione | Stadio |
|---|---|---|---|
| 2001/2178 | Privatizzazione delle imprese pubbliche (golden share) | VDC | RIC |
| 2004/2226 | Disposizioni della normativa italiana relative alla costituzione e all'attività dei Centri di assistenza fiscale (CAF). | VDC | MMC |
| 2005/2107 | Tassazione del tabacco. Non rispetto del principio della libera fissazione del prezzo di vendita al dettaglio. | VDC | PM |
| 2006/0624 | Mancato recepimento della direttiva 2004/25 sulle offerte pubbliche di acquisto (OPA). | MA | PM |
| 2006/2022 | Non corretta trasposizione della direttiva 2003/33/CE sull'interdizione di pubblicità e di sponsorizzazione in favore dei prodotti del tabacco. | VDC | RIC<br>C-483/06 |
| 2006/2104 | Diritto di nomina di membri di un consiglio di amministrazione da parte di enti pubblici. | VDC | MMC |
| 2007/0404 | Mancato recepimento della direttiva 2004/39 relativa ai mercati degli strumenti finanziari. | MA | PM |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2007/0405 | Mancato recepimento della direttiva 2004/109. Armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE | MA | MM |
| 2007/0414 | Mancato recepimento della direttiva 2006/73/CE recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva. | MA | PM |

**AFFARI ESTERI**

| Numero | Oggetto | Violazione | Stadio |
|---|---|---|---|
| 2003/2061 | Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky). | VDC | PM |
| 2006/0460 | Mancato recepimento della direttiva 2004/36 sulla sicurezza di un paese terzo nell'uso degli aeroporti della Comunità. | MA | PM |
| 2007/0415 | Mancato recepimento della direttiva 2006/84/CE sull' assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte e altre misure, a motivo dell'adesione di Bulgaria e Romania | MA | MM |
| 2007/0416 | Mancato recepimento della direttiva 2006/98/CE che adegua talune direttive in materia di fiscalità, a motivo dell'adesione di Bulgaria e Romania. | MA | MM |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2007/0417 | Mancato recepimento della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione di Bulgaria e Romania | MA | MM |
| 2007/0418 | Mancato recepimento della direttiva 2006/102/CE che adegua la direttiva 67/548/CEE del Consiglio relativa alla classificazione, imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose, a motivo dell'adesione di Bulgaria e Romania. | MA | MM |
| 2007/0419 | Mancato recepimento della direttiva 2006/105/CE che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE a motivo dell'adesione di Bulgaria e Romania. | MA | MM |
| 2007/0420 | Mancato recepimento della direttiva 2006/106/CE sulle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, a motivo dell'adesione di Bulgaria e Romania. | MA | MM |
| 2007/0421 | Mancato recepimento della direttiva 2006/109/CE relativa alla procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, a motivo dell'adesione di Bulgaria e Romania. | MA | MM |

| AFFARI INTERNI | | | |
|---|---|---|---|
| **Numero** | **Oggetto** | **Violazione** | **Stadio** |
| 2000/4196 | Non conformità agli artt. 63 e 49 TCE di alcune disposizioni della legislazione nazionale (TULPS) sui servizi di sicurezza privati. | VDC | RIC C-465/05 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2001/5171 | Non conformità agli artt. 43 e 49 TCE di alcune disposizioni della legislazione nazionale (TULPS) sul recupero extragiudiziale dei crediti. | VDC | RIC C-134/05 |
| 2006/0787 | Mancato recepimento della direttiva 2004/81 sul titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi, vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale, che cooperino con le autorità competenti. | MA | PM |
| 2006/0877 | Mancato recepimento della direttiva 2004/82. Obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate | MA | MM |
| 2006/0878 | Mancato recepimento della direttiva 2004/83. Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta | MA | PM |
| 2006/2075 | Non rispetto del regolamento (CE) 1030/2002 per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi. | VDC | MM |
| 2006/2126 | Non conformità al diritto comunitario della normativa italiana in materia di soggiorno di breve durata dei cittadini di paesi terzi. | VDC | MM |

**AGRICOLTURA**

| Numero | Oggetto | Violazione | Stadio |
|---|---|---|---|
| 2002/5002 | Aliquota del 2 % sul fatturato relativo alla vendita di fertilizzanti da sintesi. | VDC | MMC |
| 2005/0993 | Omessa comunicazione delle misure di attuazione della direttiva 2004/117/CE per quanto riguarda gli esami realizzati sotto controllo ufficiale e la reciprocità delle sementi prodotte nei paesi terzi. | MA | RIC C-190/07 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006/2299 | Etichettatura della passata di pomodoro. | VDC | MM |
| 2006/4933 | Diniego del riconoscimento dell'ANICA quale Associazione responsabile della tenuta del libro genealogico del purosangue arabo. | VDC | MM |
| 2007/0789 | Mancato recepimento della direttiva 2006/56/CE che modifica gli allegati della direttiva 93/85/CE del Consiglio concernente la lotta contro il marciume anulare delle patate. | MA | MM |

| AMBIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| **Numero** | **Oggetto** | **Violazione** | **Stadio** |
| 1993/2165 | Mancata designazione delle zone di protezione speciale per gli uccelli selvatici (ZPS) | VDC | PM2 C-378/01 |
| 1998/2346 | Oristano – Costruzione villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR) | VDC | MMC |
| 1998/4802 | Applicazione della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti stoccati o depositati in discariche nell'area di Manfredonia (FOGGIA). | VDC | RIC2 C-447/03 |
| 1998/5091 | Applicazione direttiva 75/442/CEE - Discarica di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel Comune di Castelliri (FR) | VDC | PM2 C-375/02 |
| 1999/4006 | Rifiuti alimentari Veneto, Marche e Piemonte. | VDC | RIC C- 195/05 |
| 1999/4797 | Bonifica della discarica di Nerofumo a Rodano (MI) | VDC | RIC2 C- 383/02 |
| 2000/4554 | Bonifica della discarica RSU Campolungo (AP) | VDC | PM2 C-516/03 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2000/5083 | Discarica abusiva a nord della statale "Appia" nel comune di Massafra (Taranto) | VDC | SC 23.11.06<br>C-486/04 |
| 2000/5152 | Trattamento delle acque reflue urbane - Agglomerato Comuni della provincia di Varese - bacino fiume Olona. | VDC | SC 30.11.06<br>C-293/05 |
| 2001/4156 | Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Valloni e steppe pedegarganiche – FOGGIA. | VDC | RIC<br>C-388/05 |
| 2001/5308 | Conservazione degli uccelli selvatici, conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Porto turistico del basso Garda. | VDC | MM |
| 2002/2077 | Obblighi previsti dalla direttiva 75/442/CEE sui rifiuti | VDC | RIC<br>C-194/05 |
| 2002/2124 | Trattamento acque reflue urbane - aree sensibili | VDC | PM |
| 2002/2213 | Smaltimento rifiuti (definizione di rifiuto) | VDC | RIC<br>C-263/05 |
| 2002/2284 | Effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti | VDC | SC<br>14.06.07<br>C-82/06 |
| 2002/4342 | Conservazione degli uccelli selvatici - Lago Trasimeno - Utilizzazione acque del lago Trasimeno a scopi agricoli. | VDC | PMC |
| 2002/4787 | Direttiva VIA concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea -via Borisasca . | VDC | PM |
| 2002/4801 | Inquinamento da scarico di acque reflue nel Comune di Tolmezzo (Udine) | VDC | MM |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2002/5170 | Direttiva VIA e d.leg.vo n.190 del 20.8.2002, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale. | VDC | PMC |
| 2002/5394 | Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento in relazione alla terza linea dell'impianto di incenerimento rifiuti ASM Brescia S.p.A. | VDC | SC 5.07.07 C-255/05 |
| 2002/5403 | Cattiva applicazione delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. Progetto Consorzio sviluppo Murgiano. | VDC | RIC C-179/06 |
| 2003/2049 | Valutazione impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. | VDC | PM |
| 2003/2077 | Funzionamento discariche abusive o incontrollate. | VDC | SC 2.04.07 C-135/05 |
| 2003/2204 | Cattivo recepimento della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso. | VDC | SC 24.05.07 C-394/05 |
| 2003/4090 | Impatto ambientale sugli habitat interessati dal progetto di costruzione del ponte di Messina. | VDC | MM |
| 2003/4506 | Discariche di rifiuti (rocce da scavo). | VDC | RIC |
| 2003/4762 | Opere di regolazione delle maree: sistema MOSE - Modulo sperimentale elettromeccanico (Venezia). | VDC | MM |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2003/5046 | Progetto di realizzazione infrastrutture sciistiche nell'area di Santa Caterina Valfurva, nel territorio del Comune di Valfurva (Sondrio) | VDC | RIC C-304/05 |
| 2003/5138 | Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici e direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. | VDC | PM |
| 2004/0059 | Mancato recepimento della direttiva 2000/60/CE. Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. | MA | PM2 C-85/05 |
| 2004/2034 | Cattiva applicazione articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE - Trattamento acque reflue urbane. | VDC | MM |
| 2004/2116 | Applicazione direttive 96/62/CE e 99/30/CE concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo e di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo. | VDC | PM |
| 2004/4242 | Normativa della Regione Sardegna che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici. | VDC | PM |
| 2004/4926 | Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici - legge Regione Veneto n.17/2004 sulla caccia. | VDC | RIC |
| 2004/5104 | Collegamento sciistico fra le località di Pinzolo e Madonna di Campiglio | VDC | MMC |
| 2004/5143 | Impianto di incenerimento di combustibile derivato dai rifiuti Corteolona (Pavia) | VDC | MMC |
| 2004/5159 | Realizzazione di centrali idroelettriche in Val Masino (Sondrio) | VDC | MM |
| 2005/0640 | Partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale | MA | RIC C-69/07 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2005/2015 | Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e per i residui del carico. | VDC | PM |
| 2005/2238 | Impatto ambientale relativo al progetto di una cava a Colle Duolfa - Macchia di Isernia (Isernia). | VDC | MM |
| 2005/2315 | Analisi e programmi di monitoraggio in materia di acque. | VDC | RIC C-85/07 |
| 2005/2339 | Incenerimento rifiuti pericolosi - Società Engelhard Italiana S.p.A. a Settecamini (ROMA). | VDC | PM |
| 2005/4051 | Deroga arbitraria alle disposizioni sulla corretta gestione dei rifiuti secondo l'allegato I della direttiva 75/442/CEE. | VDC | PMC |
| 2005/4128 | Progetto di un Terminale GNL presso il delta del Po (Rovigo). | VDC | MM |
| 2005/4170 | Terminale gas GNL a Brindisi. | VDC | MM |
| 2005/4347 | Gestione del lago d'Idro - abbassamento del livello dell'acqua (Brescia). | VDC | MMC |
| 2006/0788 | Mancato recepimento della direttiva 2005/33 sul tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. | MA | PM |
| 2006/2017 | Esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva 76/160/CEE della qualità delle acque di balneazione. | VDC | MM |
| 2006/2131 | Non corretto recepimento della direttiva 70/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici (caccia). | VDC | PM |
| 2006/2163 | Protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. | VDC | MM |
| 2006/2315 | Impatto ambientale relativo alla legislazione della Regione Lombardia su progetti di cave. | VDC | MM |
| 2006/2500 | Regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono - Sistemi di protezione antincendio delle navi ed estintori contenenti halon. | VDC | MM |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006/2562 | Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente | MA | RIC C-40/07 |
| 2006/4043 | Applicazione direttiva 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici in Liguria (caccia). | VDC | RIC C-503/06 |
| 2006/4482 | Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - Non conformità alle direttive comunitarie del decreto legislativo 25.7.2005, n. 151. | VDC | MM |
| 2007/0081 | Mancato recepimento della direttiva 2003/58 sui requisiti di pubblicità di taluni tipi di società in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. | MA | MM |
| 2007/0084 | Mancato recepimento della direttiva 2005/78. Emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale. | MA | PM |
| 2007/0091 | Mancato recepimento della direttiva 2006/51 che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, l'allegato I della direttiva 2005/55/CE concernente i requisiti del sistema di controllo delle emissioni nei veicoli e le deroghe per i motori a gas. | MA | PM |
| 2007/2030 | Applicazione della direttiva 96/62/CEE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti connessi con determinate sostanze pericolose. | VDC | MM |
| 2007/2097 | Protocollo di Kyoto - Mancato rispetto degli obblighi derivanti dall'art. 3, paragrafo 1, della decisione 280/2004/CE in combinato disposto con gli artt. 2 e 7 della decisione 166/2005/CE. | VDC | MM |
| 2007/2159 | Cambiamenti climatici – Decisione 280/2004 – emissioni gas | VDC | MM |
| 2007/2179 | Natura – Direttiva Zoo | VDC | MM |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2007/2182 | Qualità dell'aria. Valori limiti per lo zolfo (SO2). | VDC | MM |
| 2007/2195 | Discariche in Campania. | VDC | MM |

**APPALTI**

| Numero | Oggetto | Violazione | Stadio |
|---|---|---|---|
| 1999/5352 | Affidamento del servizio di raccolta e gestione delle scommesse sportive | VDC | RIC C-260/04 |
| 2000/4926 | Affidamento servizi informatici – Mantova | VDC | RIC C-371/05 |
| 2001/2182 | Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (c.d. legge Merloni) | VDC | RIC C-412/04 |
| 2002/5260 | Stipula di convenzioni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziale, prodotta dai comuni della Regione Sicilia. | VDC | RIC C-382/05 |
| 2003/2158 | Acquisizione senza gara di elicotteri "Agusta" o "Agusta Bell" da parte del Governo italiano | VDC | RIC C-337/05 |
| 2003/4372 | Illegittimità dell'affidamento dei lavori pubblici relativi alla progettazione, realizzazione e gestione di primo periodo di opere idriche nel Comune di Stintino. | VDC | RIC C-217/06 |
| 2003/4545 | Affidamento delle attività di trasporto sanitario nel territorio della Regione Toscana. | VDC | RIC C-119/06 |
| 2003/5253 | DM 11.7.2003 con cui si autorizza la deroga alla legislazione nazionale di recepimento della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di forniture, per l'acquisizione di elicotteri leggeri per le esigenze delle forze di Polizia e dei VV.FF. | VDC | RIC C-157/06 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2004/4963 | Affidamento di una concessione di lavori relativa alla progettazione ed alla realizzazione di una tramvia su gomma a L'Aquila, con gestione funzionale ed economica da parte dell'affidatario. | VDC | PM |
| 2005/2336 | Regione Puglia POR 2000-2006- ATI Tecnopolis - BARI - Affidamento di taluni servizi informatici. | VDC | PM |
| 2005/4376 | Affidamento di servizi alla Società A.S.TER. (Azienda Servizi Territoriali) - Comune di Genova. | VDC | MM |
| 2005/5041 | Appalto del servizio di gestione delle contravvenzioni al codice stradale. | VDC | PM |
| 2006/4251 | Attività minerarie. Autorizzazioni per lo sfruttamento delle cave nella Provincia di Trento. | VDC | MM |
| 2006/4264 | Appalti di pubblici servizi - possibilità di proroga delle convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane. | VDC | MM |
| 2006/4378 | Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova - proroga della concessione autostradale. | VDC | MM |
| 2006/4419 | Autocamionale della Cisa – proroga della concessione autostradale. | VDC | MM |
| 2006/4494 | Affidamento degli appalti per la realizzazione di carceri in Sardegna. | VDC | PM |
| 2006/4496 | Affidamento da parte del Comune di Contigliano (Rieti) del servizio di gestione dei rifiuti alla Società A.M.A. Servizi S.r.l.. | VDC | PM |
| 2006/4701 | Affidamento dei lavori di costruzione di una Scuola militare. | VDC | MM |

| BENI CULTURALI E TURISMO | | | |
|---|---|---|---|
| **Numero** | **Oggetto** | **Violazione** | **Stadio** |
| 2003/2199 | Diritto di prestito pubblico. Prestito librario. | VDC | MM2<br>C-198/05 |

| COMUNICAZIONI | | | |
|---|---|---|---|
| **Numero** | **Oggetto** | **Violazione** | **Stadio** |
| 2005/2240 | Annunci pubblicitari nella trasmissione televisiva di eventi sportivi (minispot). | VDC | MM |
| 2005/5086 | Altroconsumo contro Repubblica Italiana ("legge Gasparri") | VDC | MM |
| 2006/2114 | Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante del numero 112. | VDC | RIC |

| CONCORRENZA E AIUTI DI STATO | | | |
|---|---|---|---|
| **Numero** | **Oggetto** | **Violazione** | **Stadio** |
| 1999/2219 | Recupero del credito di imposta concesso agli autotrasportatori professionisti nell'anno 1992. | VDC | PM2<br>C- 280/95 |
| 2006/2456 | Aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico. | VDC | MM2<br>C-207/05 |

| ENERGIA | | | |
|---|---|---|---|
| **Numero** | **Oggetto** | **Violazione** | **Stadio** |
| 2004/5061 | Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. | VDC | PM |
| 2005/4669 | Applicazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili sul mercato interno dell'elettricità. | VDC | MM |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006/2057 | Trasposizione non conforme della direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità. | VDC | PM |
| 2006/2378 | Incompleta trasposizione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia. | VDC | MM |
| 2006/2420 | Obbligo di mantenere un livello minimo di scorte petrolifere da parte degli Stati membri della CEE. | VDC | MM |
| 2006/4990 | Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili - rifiuto di accettazione di garanzie di origine debitamente rilasciate in altri Stati membri (Slovenia). | VDC | MM |
| **FISCALITA' E DOGANE** | | | |
| **Numero** | **Oggetto** | **Violazione** | **Stadio** |
| 1985/0404 | Risorse proprie. Mancata riscossione di dazi doganali relativi ad importazioni di materiale ad uso militare. | VDC | RIC C-387/05 |
| 1999/4441 | Rimborso della tassa di concessione governativa. | VDC | SC C-197/03 |
| 2002/4662 | Tributo ambientale di cui all'articolo 6 della legge regionale siciliana n. 2 del 26 marzo 2002 sui gasdotti installati sul territorio della Regione Sicilia. | VDC | SC 21.06.07 C-173/05 |
| 2003/2156 | Condono fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto. | VDC | RIC C- 132/06 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2003/2182 | Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002) | VDC | RIC C-239/06 |
| 2003/2241 | Non corretta applicazione del Regolamento (CEE, Euratom) n.1552/89. Interessi su pagamenti effettuati in ritardo (regime di transito – carnets TIR). | VDC | PM |
| 2003/2246 | Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate. | VDC | MM |
| 2003/4648 | Rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non residenti- obbligo di registrazione diretta | VDC | PM |
| 2003/4826 | Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati in violazione a mancata applicazione di dazi. | VDC | MM |
| 2004/2172 | Limiti di detraibilità dell'IVA relativa alle spese di utilizzo a fini professionali degli impianti di telefonia mobile | VDC | PM |
| 2004/2190 | Tassazione discriminatoria degli oli lubrificanti rigenerati. | VDC | PM |
| 2004/4350 | Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore con i principi relativi alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione di capitali. | VDC | PM |
| 2005/2117 | Riscossione a posteriori - accreditamento risorse proprie comunitarie | VDC | PM |
| 2005/4047 | Rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società "madri" residenti nei Paesi Bassi da parte delle società stabilite in Italia. | VDC | PM |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2005/4158 | Violazione del codice doganale comunitario relativamente alla verifica di esigenze economiche al fine del rilascio di autorizzazione alla gestione di un deposito doganale. | VDC | MM |
| 2006/2227 | Estensione del condono fiscale relativo al pagamento dell'IVA per il periodo di imposta 2002. | VDC | RIC C-174/07 |
| 2006/2266 | Mancato rispetto regolamenti comunitari relativi ad obbligazioni doganali nell'ambito di operazioni di transito TIR. | VDC | PM |
| 2006/2550 | Applicazione direttiva IVA (2006/112/CE del Consiglio) per quanto riguarda il regime speciale per le agenzie di viaggio che si effettua a diretto vantaggio del viaggiatore. | VDC | MM |
| 2006/4136 | Regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi. | VDC | PM |

**GIUSTIZIA**

| Numero | Oggetto | Violazione | Stadio |
|---|---|---|---|
| 2006/0284 | Misure di compensazione alle vittime del crimine | MA | RIC |
| 2007/0783 | Mancato recepimento della direttiva 2005/35/CE relativa all' inquinamento provocato dalle navi e all' introduzione di sanzioni per violazioni. | MA | MM |

**ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA**

| Numero | Oggetto | Violazione | Stadio |
|---|---|---|---|
| 2002/4641 | Riconoscimento dei titoli rilasciati da Istituti stranieri di istruzione superiore operanti in Italia. | VDC | MM |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2003/4524 | Ammissione a concorsi per supplenze dei collaboratori linguisti. | VDC | MM |

| LAVORO E AFFARI SOCIALI | | | |
|---|---|---|---|
| **Numero** | **Oggetto** | **Violazione** | **Stadio** |
| 2001/2071 | Mancata presa in considerazione ai fini dell'accesso alla funzione pubblica dell'esperienza professionale acquisita in un altro Stato membro. | VDC | SC 12.05.05<br>C-278/03 |
| 2002/4888 | Presa in considerazione dell'esperienza professionale e dell'anzianità maturate in un altro Stato membro da un lavoratore comunitario assunto nella pubblica amministrazione italiana | VDC | MM2<br>C- 371/04 |
| 2002/4989 | Diplomi, borse di studio e ulteriori titoli accademici conseguiti in un altro Stato membro ai fini dell'esercizio della professione di docente in Italia. | VDC | PMC |
| 2003/4696 | Riconoscimento professioni. Presa in considerazione dell'esperienza professionale acquisita da un lavoratore comunitario nel settore pubblico (denuncia Signora Magali Juvenelle-Ciaccio). | VDC | MM |
| 2004/5053 | Assenza di sanzioni in caso di non rispetto della procedura di licenziamento collettivo dei dipendenti degli enti senza scopo di lucro. | VDC | MM |
| 2005/0491 | Organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. | MA | RIC<br>C-424/06 |
| 2005/2114 | Età pensionabile dei dipendenti pubblici : differenza tra uomini e donne | VDC | RIC<br>C-46/07 |
| 2005/2200 | Prescrizioni minime di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili. | VDC | RIC<br>C- 504/06 |
| 2005/2358 | Attuazione della direttiva 2000/43/CE che attua il principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. | VDC | PM |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2005/2433 | Non conformità della legislazione italiana con l'art.5.3 della direttiva 2001/23/CE che riguarda il trasferimento delle imprese in crisi. | VDC | PM |
| 2005/5082 | Calcolo a fini pensionistici dei periodi di servizio prestati presso le Comunità europee. | VDC | MM |
| 2006/2228 | Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza (art. 53 del decreto legislativo 151/2001). | VDC | PM |
| 2006/2441 | Non corretta applicazione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. | VDC | MM |
| 2006/2535 | Attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne riguardo all'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e alle condizioni di lavoro. | VDC | MM |
| 2006/4380 | Rifiuto di contabilizzazione dei periodi di lavoro di un cittadino comunitario in un paese terzo. | VDC | MM |

**LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI**

| Numero | Oggetto | Violazione | Stadio |
|---|---|---|---|
| 2006/2419 | Nuova disciplina relativa agli aggiornamenti tariffari del settore autostradale e rafforzamento dei poteri regolamentari dell'ANAS (art. 12 DL n.262 del 3 ottobre 2006). | VDC | MM |

**LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

| Numero | Oggetto | Violazione | Stadio |
|---|---|---|---|
| 2002/4007 | Ostacoli all'importazione ed utilizzazione di rimorchi per veicoli ed, in particolare, per motocicli. | VDC | RIC C-110/05 |
| 2002/5058 | Conformità di tubi e raccordi del gas alle norme nazionali UNI-CIG | VDC | MMC |
| 2003/5079 | Limitazioni alla messa in servizio delle attrezzature a pressione. Mancata applicazione della direttiva 97/23/CE. | VDC | PM |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2003/5258 | Etichettatura prodotti di cioccolato definiti dalla direttiva 2000/36/CE con la dizione "cioccolato puro". | VDC | PM |
| 2004/4266 | Limitazioni alla messa in servizio delle attrezzature a pressione. Mancata applicazione della direttiva 97/23/CE. | VDC | PM |
| 2005/4063 | Importazione parallela dei prodotti fitosanitari. | VDC | PM |
| 2006/4377 | Ostacoli all'uso di condutture in politene per impianti domestici a gas. | VDC | MM |
| 2007/0409 | Mancato recepimento della direttiva 2006/2 che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva 96/73/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili. | MA | MM |
| 2007/0410 | Mancato recepimento della direttiva 2006/3/CE che adegua al progresso tecnico gli allegati I e II della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile. | MA | MM |

**LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE**

| Numero | Oggetto | Violazione | Stadio |
|---|---|---|---|
| 2006/0461 | Mancato recepimento della direttiva 2004/38. Nuova regolamentazione del diritto dei cittadini dell'Unione e dei membri delle loro famiglie di trasferirsi e risiedere liberamente entro il territorio degli Stati membri. | MA | PM |

**LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO**

| Numero | Oggetto | Violazione | Stadio |
|---|---|---|---|
| 1999/4856 | Compatibilità con il diritto comunitario della regolamentazione e delle pratiche relative alla legge italiana n. 12 dell'11 gennaio 1979 riguardante la professione di consulente del lavoro. | VDC | RIC C-365/06 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2003/4616 | Restrizioni all'esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di scommesse sulle competizioni sportive. | VDC | MM |
| 2003/4674 | Eccezione riconosciuta dalla Corte di Giustizia riguardante i musei e monumenti storici visitabili solo con una guida specializzata. | VDC | PM |
| 2004/4252 | Problemi incontrati da alcune imprese di assicurazione europee che offrono servizi in Italia. | VDC | RIC C-518/06 |
| 2004/4365 | Normativa che fissa le condizioni per l'apertura e la gestione di impianti di distribuzione di carburante in Italia. | VDC | PM |
| 2004/4928 | Restrizioni alla libertà di stabilimento e di circolazione. Società di gestione di esercizi farmaceutici. | VDC | RIC C-531/06 |
| 2005/2198 | Normativa che stabilisce le tariffe professionali massime degli avvocati. | VDC | MMC |
| 2006/0462 | Mancato recepimento della direttiva 2004/49 sulla sicurezza delle ferrovie comunitarie - Nuova regolamentazione delle licenze delle imprese ferroviarie, della capacità di infrastruttura ferroviaria, dell'imposizione di diritti per l'utilizzo della stessa | MA | PM |
| 2006/4179 | Oscuramento siti Internet che offrono servizi di scommesse "on line" in assenza di autorizzazione. | VDC | MM |
| 2007/0406 | Mancato recepimento della direttiva 2004/114 sulle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato | MA | MM |

| PESCA | | | |
|---|---|---|---|
| **Numero** | **Oggetto** | **Violazione** | **Stadio** |
| 1992/5006 | Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti. | VDC | PM |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2001/2118 | Mancata comunicazione dei dati richiesti dal Regolamento CEE n. 2847/1993 nell'ambito della Politica Comune della Pesca per gli anni 1999/2000. | VDC | SC 07.12.06 |
| 2004/2225 | Inadempimenti concernenti l'attuazione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP). | VDC | PM |
| 2005/4026 | Mancata comunicazione delle misure adottate per l'esercizio dell'attività di pesca in deroga ai divieti previsti dal Reg. n. 1626/1994. | VDC | MMC |

**SALUTE**

| Numero | Oggetto | Violazione | Stadio |
|---|---|---|---|
| 2002/5113 | Spesa farmaceutica in Italia | VDC | PM |
| 2003/4755 | Protezione sanitaria in caso di emergenza radioattiva | VDC | PM |
| 2003/5296 | Revisione in base all'efficacia e revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio in Italia dei medicinali. | VDC | PM |
| 2005/0648 | Modifica dell'allegato della direttiva 82/471/CEE per quanto concerne l'inclusione della "Candida guilliermondii". | MA | SC 21.06.2007 C-339/06 |
| 2005/4897 | Etichettatura delle carni avicole - disposizioni contro l'influenza aviaria. | VDC | MM |
| 2006/0283 | Mancato recepimento della direttiva 2004/41/CE relativa all'igiene delle derrate alimentari e alle regole sanitarie che governano la produzione e la commercializzazione di certi prodotti di origine animale destinati al consumo umano. | MA | PM |
| 2006/0287 | Omessa comunicazione delle misure di attuazione della direttiva 2005/28/CE relativa ai medicinali sperimentali per uso umano e procedure di autorizzazione alla fabbricazione o all'importazione di tali medicamenti. | MA | RIC C-62/07 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006/0789 | Mancato recepimento della direttiva 2005/61 sulle prescrizioni in tema di rintracciabilità e notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi. | MA | PM |
| 2006/0790 | Mancato recepimento della direttiva 2005/62 sulle norme e specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali. | MA | PM |
| 2006/0792 | Mancato recepimento della direttiva 2005/84. Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati nei giocattoli). | MA | PM |
| 2007/0085 | Mancato recepimento della direttiva 2005/79 sui materiali e oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. | MA | PM |
| 2007/0090 | Mancato recepimento della direttiva 2006/34 che modifica l'allegato della direttiva 2001/15/CE per quanto concerne l'inclusione di alcune sostanze negli alimenti. | MA | PM |
| 2007/0403 | Mancato recepimento della direttiva 2004/23 sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane. | MA | MM |
| 2007/0408 | Mancato recepimento della direttiva 2005/90 relativa all' immissione sul mercato e uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione-c/m/r) | MA | MM |
| 2007/0411 | Mancato recepimento della direttiva 2006/17/CE di attuazione della direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule | MA | MM |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2007/0412 | Mancato recepimento della direttiva 2006/60/CE sui livelli massimi di residui di trifloxystrobin, tiabendazolo, abamectina, benomil, carbendazim, tiofanato metile, miclobutanil, glifosato, trimethylsulfonium, fenpropimorf e clormequat. | MA | MM |
| 2007/0413 | Mancato recepimento della direttiva 2006/61/CE sui livelli massimi di residui di atrazina, azinfos-etile, ciflutrin, etefon, fention, metamidofos, metomil, paraquat e triazofos. | MA | MM |
| 2007/0784 | Mancato recepimento della direttiva 2005/50/CE relativa alla riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della direttiva 93/42/CE concernente i dispositivi medici. | MA | MM |
| 2007/0785 | Mancato recepimento della direttiva 2006/8/CE che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. | MA | MM |
| 2007/0787 | Mancato recepimento della direttiva 2006/33/CE che modifica la direttiva 95/45/CE per quanto concerne il giallo tramonto FCF (E 110) e il biossido di titanio (E 171). | MA | MM |
| 2007/0788 | Mancato recepimento della direttiva 2006/37/CE che modifica l'allegato II della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di alcune sostanze. | MA | MM |
| 2007/0790 | Mancato recepimento della direttiva 2006/63/CE che modifica gli allegati da II a VII della direttiva 98/57/CE del Consiglio concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. | MA | MM |

| TRASPORTI | | | |
|---|---|---|---|
| **Numero** | **Oggetto** | **Violazione** | **Stadio** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2004/2144 | Obbligo di cittadinanza italiana per accedere al posto di capitano e di comandante in seconda di una nave battente bandiera italiana. | VDC | PM |
| 2006/0463 | Mancato recepimento della direttiva 2004/50 sulla interoperabilità del sistema ferroviario europeo di grande velocità. | MA | PM |
| 2006/2023 | Non corretta applicazione della direttiva sul controllo dello stato dei porti. | VDC | MMC |
| 2006/2316 | Non conformità della trasposizione della direttiva sulla istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale. | VDC | MM |
| 2007/0083 | Mancato recepimento della direttiva 2005/64 sulla omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE. | MA | PM |
| 2007/0786 | Mancato recepimento della direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei Regolamenti (CEE) 3820/85 e 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE | MA | MM |
| 2007/2132 | Mancata trasmissione del Piano nazionale relativo all'applicazione delle esigenze minime di sicurezza applicabili ai tunnel delle reti stradali | VDC | MM |

| TUTELA DEI CONSUMATORI | | | |
|---|---|---|---|
| **Numero** | **Oggetto** | **Violazione** | **Stadio** |
| 2005/4480 | Viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso" - applicazione della direttiva 90/314/CEE. | VDC | PM |

***Procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione nei confronti dell'Italia ai sensi dell'Art. 88, par. 2 del Trattato CE (art. 15-bis, lett. d) della legge 4 febbraio 2005, n. 11)***

| **1) Aiuti di Stato per i quali la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell'Art. 88, par. 2 del Trattato CE** | |
|---|---|
| **Numero** | **Oggetto** |
| C 12c/1995 | Legge regionale n. 6/93 (Sicilia) – Aiuti concessi a seguito di disastri naturali |
| C 4/2001 | Interventi per compensare i danni causati dalla siccità nel corso del 2000 (Sardegna) |
| C 24/2001 | Misure in favore degli autotrasportatori a seguito della crisi petrolifera |
| C 29/2001 | Misure in favore della pesca a seguito dell'aumento dei prezzi dei carburanti |
| C 68/2001 | Interventi dei Fondi di solidarietà nazionale a favore delle aziende agricole colpite da malattie vegetali gravi (Emilia Romagna) |
| C 73/2001 | Legge n. 388/2000 (Articoli 121, 123 e 126) – Finanziaria per il 2001 |
| C 90/2001 | Salvataggio e ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà (Marche) |
| C 74/2002 | Legge n. 185/92 sui disastri naturali (Articoli 3,4,5,6,8 e 9) – (Sicilia) |
| C 61/2003 | Legge aeronautica n. 808/85 |
| C 75/2003 | Interventi in favore delle cooperative e delle aziende agricole (Lazio) |
| C 1/2004 | Legge regionale n. 9/98 (Sardegna) – Rettifica ed estensione del procedimento C 1/2004 ai sensi dell'articolo 88, par. 2 del trattato CE |
| C 6/2004 | Misure in favore del settore agricolo a seguito dell'aumento del prezzo del carburante |

| | |
|---|---|
| C 18/2004 | Aiuti al settore della pesca a seguito di calamità naturali (Sicilia) |
| C 21/2004 | Legge regionale n. 32/2000: "Disposizioni concernenti la realizzazione del POP 2000-2006 e regimi di aiuti alle imprese" (Sicilia) |
| C 29/2004 | Aiuti allo zuccherificio di Villasor (Sadam ISZ) per le perdite sofferte a seguito della siccità degli anni 2001 e 2002 (Sardegna) |
| C 38/2004 | Portovesme – Tariffe preferenziali |
| C 5/2005 | Esonero dall'accisa sui carburanti agricoli |
| C 27/2005 | Aiuto all'acquisto di foraggio (Friuli Venezia Giulia) |
| C 13/2006 | Regime tariffario speciale per l'energia elettrica consumata dalle imprese energivore in Sardegna |
| C 29/2006 | Ristrutturazione di cooperative e consorzi (pesca) |
| C 30/2006 | Riduzioni Fiscali per Biocarburanti |
| C 31/2006 | Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria |
| C 36/2006 | Regime tariffario speciale per l'energia elettrica consumata dalle imprese energivore in Italia |
| C 42/2006 | Poste Italiane – BancoPosta: remunerazione dei conti correnti depositati presso la Tesoreria dello Stato |
| C 49/2006 | Poste Italiane – Bancoposta: remunerazione per il collocamento dei prodotti finanziari del risparmio postale |
| C 11/2007 | Attuazione in modo abusivo dell'aiuto al salvataggio concesso ad Ottana Srl e compatibilità del medesimo a titolo di aiuto alla ristrutturazione |
| C 13/2007 | Compatibilità degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione a favore di New Interline |
| C 14/2007 | Aiuto alla ristrutturazione a favore di NGP / Simpe |
| C 15/2007 | Incentivi fiscali a favore di taluni istituti di credito oggetto di riorganizzazione societaria |

| 2) Decisioni di recupero di aiuti di Stato adottate dalla Commissione attualmente pendenti | | |
|---|---|---|
| **Numero** | **Oggetto** | **Data** |
| C 27/1997 | Applicazione della Legge Fantozzi ai settori automobilistico, della costruzione navale e delle fibre sintetiche | 12/07/2000 |
| C 34/1999 | Ricapitalizzazione della società Siciliana Acque Minerali Srl | 21/06/2000 |
| C 80/2001 | Esenzione da accise per la produzione di alluminio in Sardegna | 07/02/2007 |
| C 45/2002 | Regione Sicilia - aiuto all'occupazione | 13/05/2003 |
| C 4/2003 | Aiuti all'esportazione - WAM | 19/05/2004 |
| C 18/2003 | Province Autonome di Bolzano | 21/09/2005 |
| C 22/2003 | Ristrutturazione di enti di formazione professionale | 02/03/2005 |
| C 55/2003 | Crediti di imposta per investimenti nelle zone non eleggibili agli aiuti di Stato a finalità regionale | 08/09/2004 |
| C 12/2004 | Incentivi fiscali a favore di società partecipanti a esposizioni all'estero | 14/12/2004 |
| C 19/2004 | Incentivi fiscali a favore di taluni organismi di investimento collettivo dei valori mobiliari | 06/09/2005 |
| C 52/2005 | Decoder digitali | 24/01/2007 |
| C 16/2006 | Aiuto alla Nuova Mineraria Silius | 21/02/2007 |

| 3) Casi per i quali la Commissione ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia per mancata esecuzione di una decisione di recupero | | |
|---|---|---|
| **Numero** | **Oggetto** | **Data** |
| CR 81/1997 | Sgravi fiscali ad imprese site a Venezia e Chioggia | 10/05/2007 |
| CR 57/2003 | Proroga della legge Tremonti Bis | 25/01/2006 |
| CR 62/2003 | Disposizioni urgenti in materia di occupazione | 06/04/2005<br>11/07/2005<br>C-280/05 |
| CR 8/2004 | Incentivi fiscali per le società recentemente quotate in borsa | 19/07/2006 |

| 4) Casi per i quali la Corte di Giustizia ha dichiarato la manacata esecuzione da parte dell'Italia della decisione di recupero | | |
|---|---|---|
| **Numero** | **Oggetto** | **Data** |
| CR 32/92<br>P.I. ex art. 228 n. 1999/2219 | Credito di imposta concesso ad autotrasportatori professionisti nel 1992 | C-280/95 del 29/05/1998 |
| CR 49/1998 | Occupazione – Pacchetto Treu | C-99/02 del 01/04/2004 |
| CR 27/1999<br>P.I. ex art. 228 n. 2006/2456 | Aziende Municipalizzate | C-207/05 del 01/06/2006 |

# POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

**Sottocommissione per i pareri (fase ascendente - procedure di infrazione)**

*Giovedì 19 ottobre 2006*

**Audizione informale del professor Roberto Adam, responsabile della struttura di missione del Dipartimento per le Politiche comunitarie sulle procedure di infrazione e della dottoressa Melina De Caro, Capo del Dipartimento per le politiche comunitarie**

Prima di cedere la parola al professor Adam, la dottoressa DE CARO ricorda i tre punti che il ministro Bonino ha individuato come prioritari: salire nella graduatoria del recepimento delle direttive comunitarie dall'attuale terzultimo posto; ridurre drasticamente il numero di procedure di infrazione aperte contro l'Italia, che è attualmente lo Stato membro con il maggior numero di procedimenti in corso; predisporre entro il 15 ottobre il rapporto informativo sulla Strategia di Lisbona, adempimento - quest'ultimo - condotto a buon fine nella giornata di ieri.

Il professor ADAM offre in primo luogo un quadro delle procedure di infrazione e sottolinea come, in base ai dati consolidati per il 2005, l'Italia sia effettivamente il Paese con il numero di procedure più elevato e soprattutto, dato ancor più preoccupante, con il numero più alto di nuove procedure aperte ogni anno. A titolo esemplificativo, nel 2005 le procedure di infrazione contro l'Italia erano pari a 136, contro le 104 della Grecia e un numero decrescente per gli altri Stati membri, fino alle 37 della Danimarca. Per quanto concerne la situazione attuale, è difficile fare una stima esatta poiché, anche al di fuori delle riunioni trimestrali espressamente dedicate alla materia, la Commissione europea è in grado di avviare quotidianamente procedure di infrazione, specie per il mancato recepimento della legislazione europea. Al 12 ottobre, comunque, data dell'ultimo rapporto trimestrale della Commissione, le procedure erano 244, di cui 177 per violazione del diritto comunitario e 67 per mancato recepimento. Per quanto riguarda in particolare queste ultime, i ritardi nell'attuazione delle direttive comunitarie sono raramente voluti o frutto di scelte politiche e derivano piuttosto da scarsa efficienza amministrativa e da ritardi nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione.

Per quanto concerne lo stadio delle procedure di infrazione, 102 sono le messe in mora, 73 i pareri motivati, mentre in numero minore sono i ricorsi già avviati alla Corte di giustizia e i reclami. Fortunatamente, il numero di procedure *ex* art. 228 del Trattato CE consta solamente di 8 pareri motivati, oltre che di una sentenza di condanna in secondo grado, relativa all'annosa questione dei lettori

di lingua straniera all'Università, che non è però sfociata in sanzioni pecuniarie. Va tuttavia ricordato che, dal 1° gennaio 2007, entrerà in vigore, a seguito di una sentenza della Corte di giustizia contro la Francia, una nuova procedura (basata sulla Comunicazione della Commissione sull'articolo 228 del Trattato CE, SEC (2005) 1658), secondo la quale, anche in caso di adempimento tardivo nel corso di una procedura *ex* art. 228, si arriverà comunque ad un giudizio definitivo della Corte di giustizia e verrà erogata una sanzione forfettaria per il periodo di inadempimento, cumulabile con una mora giornaliera nel caso in cui tale adempimento non abbia avuto luogo alla data della seconda sentenza. Si tratta di sanzioni pecuniarie decisamente rilevanti che, per l'Italia, consistono in un massimo di circa 700 mila euro di mora giornaliera e in una sanzione forfettaria minima di 9 milioni di euro.

Per quanto riguarda la ripartizione tra le amministrazioni delle procedure di infrazione, essa presenta punte molto significative nei settori dell'ambiente (61 procedure, ma anche 20 archiviazioni nell'ultimo trimestre) e degli appalti. Tali punte possono tuttavia spiegarsi laddove si consideri che ambedue i settori summenzionati sono in larga parte gestiti da enti diversi dalle amministrazioni centrali e che in essi si registra spesso una forte attenzione e capacità di intervento da parte dei soggetti controinteressati, siano essi i concorrenti in una gara d'appalto o le molte componenti della società civile a forte vocazione ambientalista.

Sempre sulla base dei dati forniti il 12 ottobre dalla Commissione europea, si registra un *trend* fortemente positivo per quanto concerne l'Italia. Nel terzo trimestre, infatti, si sono registrate ben 70 archiviazioni contro le 46 del primo trimestre e le 65 del secondo. 32 di queste archiviazioni riguardano procedure formalmente aperte, mentre 38 sono relative a reclami. A questo proposito, l'oratore ha ricordato come sia proprio la fase del reclamo quella in cui è più facile negoziare un accordo con la Commissione europea e come spesso oggetto di tali reclami siano opere e interventi di grande rilievo, come il passante di Mestre o il progetto della grande viabilità di Roma.

Il professor Adam ha poi illustrato brevemente gli obiettivi della Struttura di missione creata presso il Dipartimento, come anche quelli più complessivi delineati dal Ministro per le Politiche comunitarie. Si sta in primo luogo procedendo a creare un archivio unico nazionale delle procedure di infrazione, che attualmente non esiste né presso il Dipartimento, né presso la Rappresentanza permanente, né presso il Ministero degli affari esteri. Altrettanto necessario è intervenire per rendere più rapido ed efficace il processo di trasposizione delle direttive. Va in questa direzione la riduzione da 18 a 12 mesi del termine di delega al Governo per l'attuazione delle direttive nel disegno di legge comunitaria all'esame delle Camere. Ad essa si accompagnerà un intenso lavoro di pressione sulle singole amministrazioni perché procedano con maggiore

anticipo a predisporre i decreti legislativi, non attendendo, come accade ora, l'approvazione definitiva della legge comunitaria. In una prospettiva più di lungo termine, sarebbe auspicabile introdurre, come più volte ipotizzato, una vera e propria sessione comunitaria dei lavori parlamentari, sulla falsariga di quanto già avviene per la legge finanziaria. Per quanto concerne più nel dettaglio le procedure di infrazione, sarebbe opportuno intervenire sui reclami come se fossero procedure già aperte, facendo ricorso anche a strutture finora molto trascurate, come il *Solvit* nazionale, che la stessa Commissione europea, in una comunicazione di tre anni fa, giudicava di estrema importanza in quanto potenziale *Ombudsman* sugli affari di interesse europeo. La struttura di missione intende, inoltre, avviare un dialogo serrato con tutte le amministrazioni per conoscere le procedure di infrazione pendenti presso ciascuna di esse e promuovere riunioni-pacchetto nazionali (sul modello di quelle già in uso presso la Commissione europea) per affrontare temi particolarmente delicati con le amministrazioni centrali e locali interessate. Completata, infine, la predisposizione di un archivio unico delle procedure (che dovrebbe essere operativo a partire già dai primi mesi del 2007), la struttura di missione dovrebbe procedere, con la stessa cadenza trimestrale utilizzata dalla Commissione europea, ad uno *scoreboard* interno, dal quale sia possibile ricavare il numero esatto delle procedure aperte e la qualità del lavoro svolto in materia dalle singole amministrazioni.

Il presidente della Commissione MANZELLA e il presidente della Sottocommissione VEGAS hanno posto alcuni quesiti attinenti in particolare a possibili sanzioni pecuniarie derivanti da ritardi nell'approvazione della legge comunitaria; alle ragioni di fondo dell'inadempienza da parte delle amministrazioni; a possibili modalità di pressione sulle amministrazioni decentrate in caso di loro inadempienza; a eventuali, ulteriori miglioramenti della procedura regolata dalle leggi La Pergola e ora Buttiglione.

Il professor ADAM ha sottolineato come, anche a seguito delle revisioni apportate nel 2005, quello della legge comunitaria è un meccanismo attuativo ben funzionante; l'unica possibile alternativa potrebbe essere una modifica dell'articolo della Costituzione relativo alla delega, che la renda automatica per tutti gli atti adottati in co-decisione (sul modello britannico). I motivi delle carenze nel processo attuativo del diritto comunitario possono dipendere da molti fattori e, in taluni casi, essere frutto di precise scelte politiche. Resta tuttavia preoccupante il numero preponderante di infrazioni frutto di inerzia, di cattiva organizzazione, di scarsa comprensione delle regole del gioco europeo.

Su tale ultima questione è intervenuta anche la dottoressa DE CARO, che ha ricordato la mancanza di una cultura amministrativa atta ad affrontare efficacemente il tema dell'integrazione europea. Compito del Dipartimento sarà assicurare un coordinamento sobrio e concreto tra le amministrazioni, fondato su

un loro pieno coinvolgimento e responsabilizzazione e su una visione a 360 gradi dei problemi, garantita dalle riunioni-pacchetto. La struttura di missione potrà garantire alla Commissione europea quel punto di riferimento unitario in fase precontenziosa di cui l'Esecutivo di Bruxelles ha spesso lamentato l'assenza. Nella fase contenziosa vera e propria, dovranno invece intervenire con un ruolo più trainante e con presenza assidua il Ministero degli affari esteri e la stessa Avvocatura dello Stato.

Al di là delle nuove modalità di intervento sulla fase contenziosa, sarà però necessario affrontare di petto il problema della fase ascendente, intervenendo a monte sul processo decisionale e rappresentando con maggiore efficacia la posizione negoziale italiana a Bruxelles. A tal fine, un passo decisivo è senza dubbio costituito dalla piena operatività del CIACE e del Comitato tecnico permanente che lo affianca, nel quale sono pienamente rappresentate tutte le amministrazioni coinvolte nella fase ascendente.

Riprendendo e concludendo la sua replica, il professor ADAM ha ricordato come il disegno di legge finanziaria preveda all'articolo 181 la possibilità di avviare azioni di rivalsa verso le amministrazioni locali nel caso di erogazioni di sanzioni ai sensi dell'art. 228 del Trattato CE. Ha altresì sottolineato come, pur includendo la legge comunitaria talune norme che vanno a sanare procedure di infrazione *ex* art. 228, sia assai improbabile che un ragionevole ritardo nella sua approvazione definitiva possa provocare l'erogazione di sanzioni. Più in generale, tuttavia, va rilevato come la Commissione europea, anche in vista della nuova procedura che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2007, abbia già sensibilmente accelerato l'avvio di procedure di ricorso *ex* art. 228.

A una domanda finale del presidente VEGAS relativa a eventuali *dossier* sensibili su cui vi siano procedure di infrazione in corso, il professor ADAM, riservandosi di fornire dati più completi per iscritto, ha comunque citato i ritardi cronici nell'attuazione delle direttive relative ai mercati finanziari, in totale contraddizione con l'appoggio che il nostro Paese ha tradizionalmente dato alla cosiddetta procedura Lamfalussy e potenzialmente dannosi anche per il peso internazionale dell'Italia.

Nel ringraziare il professor Adam e la dottoressa De Caro, il presidente VEGAS ha proposto un metodo di lavoro fondato su incontri trimestrali immediatamente consecutivi alle riunioni della Commissione europea.

# POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

**Sottocommissione per i pareri (fase ascendente - procedure di infarzione)**

*Martedì 27 marzo 2007*

**Audizione informale del professor Roberto Adam, responsabile della struttura di missione del Dipartimento per le Politiche comunitarie sulle procedure di infrazione**

Il professor ADAM sottolinea, in primo luogo, l'importanza che riveste l'appuntamento trimestrale con la Sottocommissione, ai fini di un aggiornamento dei dati a disposizione sulla situazione italiana in materia di procedure di infrazione. Lo scorso 21 marzo, spiega il professor Adam, ha avuto luogo, infatti, una delle riunioni (cosiddette "riunioni pacchetto"), che la Commissione europea tiene periodicamente (all'incirca ogni tre mesi) con gli Stati membri (la prossima è prevista per il 27 giugno), per discutere, direttamente con le amministrazioni competenti, i reclami e le procedure di infrazione per non comunicazione, non conformità ed errata applicazione del diritto comunitario.

Commentando i dati emersi dalla riunione, l'oratore rileva nei confronti dell'Italia 43 decisioni di archiviazione - 27 riguardanti reclami e 16 relative a procedure formalmente aperte - a fronte di 13 nuove infrazioni. Le procedure d'infrazione attualmente pendenti sono 237, di cui 187 per violazione del diritto comunitario e 50 per mancato recepimento, con 2 soli procedimenti aperti ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE.

Secondo il professor ADAM, l'elevato numero di archiviazioni per i reclami dà conto del lavoro svolto dalla struttura di missione di cui lo stesso fa parte. Sotto tale profilo, si deve, peraltro, tener conto del numero di procedure d'infrazione la cui apertura è stata evitata grazie all'attività di mediazione svolta dalla struttura. Il riferimento è, in particolare, alle vicende dei bonus fiscali agli autotrasportatori e della mancata designazione delle zone di protezione speciale (ZPS) da parte delle regioni. In entrambi i casi, osserva l'oratore, l'effetto deterrente esercitato dalle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 228 del Trattato CE, amplificato alla luce del nuovo approccio adottato in materia dalla Commissione nella sua comunicazione del 9 dicembre 2005, ha portato a compiere importanti passi in avanti. È per questo motivo che, molto probabilmente, sostiene il professor Adam, tali procedure verranno chiuse in occasione della prossima riunione.

Analogo discorso va fatto, aggiunge poi l'oratore, per le procedure d'infrazione aventi ad oggetto le discariche illecite di Rodano e di Manfredonia.

Anche in tal caso, la struttura di missione è riuscita ad evitare che la Commissione esperisse ricorso nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE. Gli apprezzabili sforzi realizzati dalle regioni Lombardia e Puglia hanno portato la Commissione ad adottare una decisione, attraverso la quale il ricorso alla Corte di giustizia è stato formulato, ma la sua presentazione è, per il momento, sospesa. Ciò al fine di consentire che ulteriori consultazioni tra Commissione e amministrazioni nazionali di riferimento abbiano luogo, prima di decidere il da farsi. Secondo il professor Adam, si può ritenere, con buona probabilità, che anche tali procedure troveranno definitiva archiviazione nell'incontro di giugno.

Ciò premesso, nonostante il saldo tra le procedure d'infrazione aperte e quelle chiuse sia soltanto di 3, deve essere, comunque, confermato, sostiene l'oratore, un *trend* positivo alla riduzione delle procedure d'infrazione rispetto al passato, dove il numero di queste ultime aumentava sistematicamente. Diminuzione destinata, peraltro, ad aumentare, afferma il professor Adam, il prossimo 27 giugno, allorquando la Commissione potrà prendere atto della definitiva risoluzione di 38 procedure d'infrazione (28 per violazione del diritto comunitario e 10 per mancato recepimento), allo stato attuale, risolte nei fatti e delle quali, però, l'organo esecutivo europeo non ha potuto tenerne conto nella riunione di marzo, per la mancanza di taluni requisiti formali richiesti dallo stesso per procedere nel senso della loro definitiva risoluzione.

In particolare, afferma l'oratore, una delle cause di tali ritardi è costituita dalla sfasatura temporale esistente tra l'adozione formale dei provvedimenti normativi e la loro entrata in vigore, collegata al meccanismo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Al riguardo, il professor Adam riporta taluni esempi ed auspica che tali sfasature vengano eliminate, trattandosi di meri adempimenti burocratici.

Il presidente MANZELLA rivolge al professor Adam una serie di domande in merito al numero di persone di cui si compone la struttura di missione; al soggetto responsabile delle trattative con la Commissione - se la struttura di missione oppure le amministrazioni interessate -; da chi dipendano i ritardi della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. A tale ultimo proposito, il Presidente Manzella propone di promuovere una riflessione per verificare le cause della sfasatura temporale tra approvazione dei provvedimenti e loro pubblicazione in Gazzetta. Il Presidente Manzella chiede, infine, al Professor Adam di esprimere un giudizio sulle cause per le quali, nonostante si disponga, per evitare di incorrere in procedure d'infrazione, di tre canali legislativi - quali, in particolare, la legge comunitaria, la legge finanziaria e i decreti legge -, non si riescano a conseguire i risultati sperati.

Anche il presidente VEGAS si sofferma sulla necessità di riflettere sui ritardi della pubblicazione dei provvedimenti in Gazzetta Ufficiale.

Il professor ADAM, dopo aver precisato che la struttura di missione si compone di 8/9 persone, si sofferma sul problema del soggetto più idoneo a condurre le trattative con la Commissione nel delicato ambito delle procedure d'infrazione. Al riguardo, spiega il professor Adam, è opportuno distinguere tra amministrazioni più forti, che tendono a gestire i rapporti con la Commissione in modo diretto e personale, e amministrazioni meno forti, le quali, invece, si avvalgono, con sempre più frequenza, dell'operato della struttura di missione. In ogni caso, la tendenza generale è nel senso di affermare la necessità della presenza della struttura di missione, per mantenere il controllo della situazione in materia. In tale prospettiva, si inserisce, continua l'oratore, la proposta volta a coordinare tutta la corrispondenza tra Commissione e amministrazioni nazionali attraverso il Dipartimento per le Politiche comunitarie. A tal fine, si sta procedendo a creare un Archivio unico nazionale delle procedure di infrazione, che attualmente non esiste né presso il Dipartimento, né presso la Rappresentanza permanente, né presso il Ministero degli affari esteri, e che dovrebbe essere operativo a partire dal 30 giugno 2007.

Per quanto concerne il problema della sfasatura temporale, il professor Adam sottolinea, infine, come si tratti, in realtà, di un problema che interessa la fase applicativa del diritto comunitario e non quella formativa, rispetto alla quale la legge comunitaria risulta essere, a costituzione invariata, uno strumento all'avanguardia.

Il senatore BUTTIGLIONE suggerisce di approfondire il problema dei ritardi e, una volta individuate le cause, ricercare una possibile soluzione. Qualora, poi, il ritardo discenda dall'inerzia dell'amministrazione di riferimento, dovuta alle difficoltà che la stessa ha incontrato nella stesura del decreto legislativo, osserva l'oratore che potrebbe essere opportuno far sì che chi scrive la normativa in fase ascendente sia la stessa persona che scrive quella normativa in fase discendente. In tale prospettiva, come già dallo stesso senatore prefigurato in un ordine del giorno alla legge comunitaria del 2006, accettato dal Governo, l'oratore propone che si ricorra ad un maggiore utilizzo degli esperti in diritto comunitario.

Il professor ADAM condivide le diverse proposte avanzate. Con riferimento, in particolare, a quella relativa agli esperti di diritto comunitario, il professor Adam svolge, poi, talune considerazioni, rilevando, innanzitutto, come la designazione degli esperti nazionali presso gli organismi comunitari - quali, ad esempio, gli esperti nazionali distaccati presso la Commissione (END) - , ovvero presso la Rappresentanza permanente d'Italia a Bruxelles, non sia chiaramente

disciplinata. Carenza alla quale l'oratore propone di rimediare mediante la previsione di una specifica norma *ad hoc*, che regolamenti la materia.

Il senatore BUTTIGLIONE domanda al professor Adam se esista un archivio di questi esperti. Relativamente, poi, all'Archivio legislativo delle procedure d'infrazione, l'oratore chiede precisazioni in merito agli utenti attivi e passivi dello stesso.

Il professor ADAM conferma l'esistenza di una lista di esperti in diritto comunitario; si sofferma, quindi, sull'Archivio legislativo delle procedure d'infrazione, per illustrarne la funzionalità. Esso, infatti, dovrebbe avere un accesso passivo da parte di tutti gli attori istituzionali ed uno attivo da parte della Rappresentanza permanente d'Italia presso la Comunità europea, per la "fornitura" di documenti comunitari, e del Dipartimento per le Politiche comunitarie, per la "fornitura" di documenti nazionali.

Il senatore PERRIN sottolinea la necessità di coordinare la tendenza a canalizzare il flusso di informazione tra Commissione e regioni in un unico Archivio con l'autonomia di talune regioni.

Il professor ADAM precisa che l'Archivio non è stato pensato per svolgere una funzione egemonica, ma di gestione e di assistenza nei confronti di tutte le amministrazioni, tra cui anche le regioni. Quanto, poi, all'operatività dell'articolo 7 della legge comunitaria 2006, il professor Adam evidenzia, infine, che il flusso informativo può essere attivato con regolarità, proprio ricorrendo all'utilizzo dell'Archivio nazionale delle procedure d'infrazione, che dovrebbe essere operativo, come già ricordato, a partire dal mese di giugno. Per l'immediato, tuttavia, il professor Adam deposita una nota relativa alla situazione generale delle procedure d'infrazione, aggiornata al 25 marzo 2007.

# POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

## Sottocommissione per i pareri (fase ascendente - procedure di infrazione)

*Giovedì 26 luglio 2007*

**Audizione informale del professor Roberto Adam, responsabile della struttura di missione del Dipartimento per le Politiche comunitarie sulle procedure di infrazione**

Il professor Adam, nel ringraziare la Commissione per l'opportunità che gli è stata concessa di riferire con regolarità sugli esiti del lavoro della Struttura di missione, ricorda che proprio in questi giorni essa è giunta al primo anno di attività, il che rende possibile un bilancio parziale, ad accompagnamento di una puntuale sintesi degli esiti delle ultime due riunioni con la Commissione europea, svoltesi rispettivamente il 27 giugno e il 18 luglio.

Per quanto concerne la riunione del 27 giugno, sono state prese 131 decisioni riguardanti l'Italia, di cui 63 archiviazioni, riferite a 47 procedure avviate, 13 reclami e 3 rinunce al ricorso davanti alla Corte di giustizia. A questo proposito, il relatore ha sottolineato come fattore positivo la prevalenza delle procedure sui reclami, in quanto essa indica un'accresciuta capacità di intervenire con efficacia sul contenzioso già in essere. Va segnalato altresì che, tra le archiviazioni, una riguarda una procedura ex art. 228 TCE, e interviene quindi a scongiurare il rischio di sanzioni economiche. Le 47 procedure archiviate si ripartiscono equamente tra mancati recepimenti di direttive e misure attuative della legislazione comunitaria considerate non corrette.

Sono state aperte solo sette nuove procedure (con altrettante lettere di messa in mora), a conferma del trend positivo già riscontrato nelle precedenti riunioni, mentre 24 sono stati i pareri motivati e 16 i ricorsi alla Corte di giustizia. Quest'ultimo dato, senza dubbio preoccupante, è attribuibile a due fattori: una forte accelerazione delle procedure da parte della Commissione europea e un'oggettiva difficoltà che la Struttura di missione trova nell'intervenire per sanare alcune procedure di lunga data, causa le resistenze delle amministrazioni interessate come anche delle Regioni e degli enti locali.

Positivo appare invece - in quanto segno di una ritrovata fiducia da parte dell'esecutivo di Bruxelles - l'aumento delle autorizzazioni di contatti (18 nell'ultima riunione), ossia dei casi in cui la Commissione europea decide di non aggravare ulteriormente la procedura di infrazione, privilegiando invece il dialogo diretto con le amministrazioni interessate, alla ricerca di soluzioni negoziate.

Rimane ancora troppo alto il numero di mancati recepimenti, in parte, senza dubbio, per antiche colpe italiane, ma molto anche per un'accelerazione spesso indiscriminata inferta dalla Commissione europea. A titolo esemplificativo, delle ultime sedici lettere di messa in mora da parte della Commissione, 9 riguardano il mero adeguamento di direttive preesistenti a seguito dell'adesione all'Unione europea di Bulgaria e Romania, e di queste almeno 7 non richiedevano alcuna misura di recepimento da parte dell'Italia.

Per quanto riguarda i ritardi veri e propri nel recepimento, essi potranno essere superati introducendo termini di delega più stringenti, ma soprattutto facendo in modo che le amministrazioni interessate comincino a lavorare alla predisposizione dei relativi decreti legislativi fin dalla data in cui la Legge Comunitaria viene varata dal Consiglio dei Ministri, senza attendere la conclusione dell'iter parlamentare.

Per quanto riguarda la riunione del 18 luglio, che è stata dedicata ad affrontare una serie di casi specifici, le decisioni riguardanti l'Italia sono state 14, con quattro nuove procedure aperte, quattro archiviazioni, tre pareri motivati. Vanno segnalati alcuni dossier particolarmente critici, come l'apertura di una procedura ex art. 228 TCE per un mancato recupero di aiuti di stato considerati illeciti, e il contenzioso legato alla Legge Gasparri sull'emittenza televisiva.

In generale, il trend relativo al contenzioso comunitario appare positivo, ferma restando la necessità di ridurre le procedure per mancato recepimento e "aggredire" un grosso pacchetto di pareri motivati che rischiano di tradursi in tempi brevi in altrettanti ricorsi.

Nel suo secondo anno di attività, la Struttura di missione intende in primo luogo completare e rendere operativo - possibilmente entro settembre - l'Archivio nazionale informatico del contenzioso comunitario. Altra iniziativa su cui la Struttura concentrerà il proprio impegno sarà l'organizzazione di *Scoreboard* nazionali periodici in cui le procedure vengano ripartite per amministrazione competente, come anche di "riunioni di pacchetto" italo-italiane, sul modello delle riunioni periodiche con la Commissione europea, con il pieno coinvolgimento delle amministrazioni nazionali e locali.

Per quanto concerne i rapporti con la Commissione europea, non v'è dubbio che la Struttura di missione abbia contribuito a una loro intensificazione e a una sensibile crescita in chiave collaborativa, per la sua capacità di fungere da referente unitario e di garantire un dialogo costante e strutturato. Tale ruolo è stato in larga parte riconosciuto dalle Amministrazioni italiane, anche se alcune di esse tendono ad arroccarsi nella difesa della propria autonomia negoziale e a trattare con l'esecutivo di Bruxelles utilizzando canali propri, ciò a detrimento di quell'azione coordinata che è invece indispensabile per poter recuperare terreno e ricondurre il contenzioso con l'Unione europea entro termini fisiologici.

Il Presidente Manzella e il Presidente Vegas hanno espresso pieno apprezzamento per la relazione del Professor Adam, e si sono soffermati in particolare sul problema delle inadempienze delle Amministrazioni, che la 14ª Commissione potrebbe contribuire a risolvere mediante gli strumenti di sindacato ispettivo e di dialogo con il Governo garantiti dai regolamenti parlamentari. Hanno altresì accolto con estremo favore l'imminente avvio di un Archivio informatico sulle procedure d'infrazione, segnalando l'esigenza di dare la massima pubblicità alla notizia e di includere a tutti gli effetti il Parlamento tra gli utenti privilegiati. Infine, si sono soffermati sull'accelerazione delle procedure da parte della Commissione europea, paventando che essa vada a detrimento della qualità e del livello di approfondimento sulle questioni davvero delicate.

Il Professor Adam si è dichiarato più che disponibile a studiare forme adeguate di pubblicità per il nuovo Archivio informatico, ribadendo al contempo che agli Organi costituzionali sarà garantito il pieno accesso, mentre per le Amministrazioni verrà studiato un "accesso focalizzato" alle sole procedure di interesse.

Per quanto riguarda l'accelerazione nelle procedure da parte della Commissione europea, ha ribadito come le preoccupazioni espresse dai membri della 14ª Commissione siano assolutamente legittime, tanto più che detta accelerazione non si limita all'avvio di nuovi contenziosi, ma si estende anche alle procedure ex art. 228 TCE. D'altro canto, la Commissione europea non si è dimostrata altrettanto sollecita per quanto concerne le archiviazioni, cosicché esistono 24 procedure che non sono state ancora ufficialmente chiuse, nonostante l'Italia abbia provveduto da tempo ai necessari adempimenti.

## NOTA ILLUSTRATIVA

### 1. Premessa

Il Ministro per le Politiche Europee Emma Bonino, nella prima riunione operativa del Comitato Interministeriale per gli Affari Comunitari Europei (CIACE)[1], ha ricordato che: *"L'Italia conta ben 239 procedure per infrazione aperte, di cui 57 per mancato recepimento di direttive e 182 per cattiva applicazione del diritto comunitario"*.

Come sottolineato dal Ministro, le procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia non solo danneggiano l'immagine del Paese a livello europeo ed internazionale, ma determinano anche il rischio di possibili condanne pecuniarie ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE[2], secondo il quale la Corte di giustizia può comminare, nei confronti degli Stati inadempienti agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea, **"il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità"**.

In realtà, si vedrà come le condanne pecuniarie siano possibili solo a seguito di due sentenze di condanna per inadempimento, la prima *ex* articolo 226 del Trattato CE (per mero inadempimento), la seconda *ex* articolo 228 (per persistente inadempimento). Solo quest'ultima può condannare gli Stati a pagare somme di denaro al bilancio comunitario, a titolo di sanzione.

L'ammontare delle cifre indicate dalla Commissione per l'Italia - almeno 10 milioni di euro per la somma forfettaria e fino a 700.000 euro al giorno per la penalità di mora[3] - rappresentano un ammontare notevole, che graverebbe sensibilmente sulle finanze pubbliche italiane.

Queste riflessioni acquistano particolare pregnanza alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 2005, nella causa C-304/02 *Commissione c. Francia* (in allegato), che, per la prima volta, ha prefigurato un sistema sanzionatorio basato sull'applicazione cumulativa di un'ammenda forfettaria e di una penalità proporzionale al ritardo nell'adempimento. E ciò andando contro (se si preferisce, oltre) la lettera del Trattato CE, che utilizza la disgiuntiva "o" nel fissare le possibili misure sanzionatorie adottabili dalla Corte di giustizia. Nel caso di specie le sanzioni furono di oltre 57 milioni di euro per ogni sei mesi di ulteriore inadempimento a decorrere dal 12 luglio, a titolo di penalità, e di 20 milioni di euro, a titolo di ammenda forfettaria. Ora, il caso francese dimostra che le sanzioni

---

[1] La riunione si è tenuta il 4 luglio 2006.
[2] Si riportano in allegato i pertinenti articoli del Trattato CE.
[3] Tali somme sono state riportate dal Ministro Bonino nella suddetta riunione del CIACE.

possono essere realmente elevate e che, quindi, un rapido adeguamento risulta essere cruciale.

Il Ministro Bonino ha avuto modo di sottolineare l'esigenza, da un lato, di velocizzare l'azione di recepimento delle direttive comunitarie al fine di prevenire le cause delle procedure di infrazione e, dall'altro, di assicurare una maggiore consapevolezza in capo al Parlamento relativamente alle procedure di infrazione pendenti, ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato CE.

Tali linee programmatiche si sono parzialmente concretizzate negli emendamenti presentati dalla XIV Commissione parlamentare della Camera dei deputati il 18 luglio 2006, nel corso dell'esame della Legge Comunitaria 2006. Nell'ottica di uno stringente bisogno di maggiore trasparenza in relazione ai procedimenti di infrazione contestati all'Italia, la XIV Commissione della Camera ha proposto l'aggiunta di un articolo 15-*bis* alla Legge n. 11 del 2005, che prevede l'informazione periodica al Parlamento sulle sentenze e sulle procedure di contenzioso riguardanti il Paese. La trasmissione costante alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee, degli atti inerenti alle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato, delle sentenze della Corte di giustizia relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o comunque rilevanti per essa e delle conseguenze di carattere finanziario delle medesime sentenze, costituirebbe un passo avanti importante, soprattutto perché i due rami del Parlamento, allo stato attuale, non ricevono tale informativa con regolarità e completezza[4].

## 2. Le procedure d'infrazione

La compatibilità degli atti e dei comportamenti degli Stati membri dell'Unione europea con il diritto comunitario è sottoposta al controllo giurisdizionale delle Corte di giustizia, che effettua l'accertamento formale, mediante sentenza, della corretta applicazione del Trattato da parte dei singoli Stati membri ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. Tale intervento della Corte di giustizia è sollecitato dalla Commissione attraverso l'avvio delle cosiddette procedure di infrazione. In senso più generico, tale controllo mira ad assicurare l'uniforme applicazione delle norme comunitarie in tutti gli Stati membri, al fine di

[4] Un'informazione completa si riflette del resto sul grado di consapevolezza del Parlamento nell'esame della legge comunitaria annuale. Sia la Camera dei deputati che il Senato, difatti, adottano un criterio rigoroso nel valutare l'ammissibilità di emendamenti al disegno di legge comunitaria. Il criterio fondamentale da seguire è quello dell'obbligo di adeguamento in capo allo Stato italiano. Solo quando la modifica all'ordinamento interno si renda necessitata in virtù di un preciso obbligo comunitario, concreto e attuale, si potrà dichiarare ammissibile un emendamento alla legge comunitaria. Ora, è chiaro che una procedura di infrazione pone in evidenza un inadempimento (o un inesatto adempimento) dello Stato italiano ad un obbligo di recepimento di norme comunitarie. È pertanto doverosa l'informativa sul punto al Parlamento.

garantire l'armonia del sistema giuridico comunitario, considerato nel suo insieme e rispetto alle sue diverse articolazioni normative.

La Commissione può avviare, ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE, un'ulteriore procedura di infrazione a carico dello Stato membro nel caso in cui questi non si adegui alla sentenza pronunciata *ex* articolo 226 del Trattato CE, per ottenere la condanna dello stesso al pagamento di sanzioni pecuniarie.

### 3. La fattispecie prevista all'articolo 226 Trattato CE

Nel caso in cui uno Stato membro non adempia agli obblighi di corretta applicazione della normativa comunitaria, la Commissione può attivare la procedura d'infrazione sulla base dell'articolo 226 del Trattato CE, che può concludersi con una sentenza di inadempimento pronunciata dalla Corte di giustizia su ricorso della Commissione.

La Commissione esercita d'ufficio il proprio potere di controllo, ma il suo intervento può essere sollecitato da singoli cittadini od operatori mediante la presentazione di un reclamo. La Corte di giustizia, dal canto suo, ha una competenza di natura obbligatoria ed esclusiva, non essendo richiesto l'espressa accettazione da parte dei singoli Stati membri della sua giurisdizione.

L'inadempimento dello Stato può consistere nella violazione di una qualsiasi obbligazione che incomba su di esso derivante dal sistema giuridico comunitario considerato nel suo insieme.

Il fatto costituente infrazione può avere carattere commissivo o omissivo, a seconda che esso si sia concretizzato nell'adozione di un atto statale incompatibile con una disposizione comunitaria, ovvero nell'aver omesso di dare attuazione ad una disposizione derivante dal Trattato. Anche l'ipotesi di tardiva attuazione del diritto comunitario è stata considerata dalla Corte motivo di violazione degli obblighi imposti ai singoli Stati membri[5]. A tale proposito, la Corte ha tuttavia sottolineato la possibilità di invocare la forza maggiore per giustificare difficoltà temporanee di adempimento, per il solo periodo necessario a porvi rimedio. La natura e la gravità dell'infrazione risultano essere irrilevanti ai fini dell'azione *ex* articolo 226 del Trattato CE dal momento che, come affermato dalla Commissione, "*il mancato rispetto, da parte di uno Stato membro, di un obbligo imposto da una norma di diritto comunitario costituisce di per sé un inadempimento; il fatto che esso non abbia prodotto conseguenze negative è irrilevante per la valutazione del merito di un ricorso*"[6].

La procedura d'infrazione è condotta nei confronti dello Stato membro, unico soggetto passibile di essere citato dinnanzi alla Corte di giustizia. Il Trattato, infatti,

---

[5] Sentenza del 20 settembre 2001, C-468/00, *Commissione c. Francia*, Racc. 2001, pag. I-6337.
[6] Sentenza del 27 novembre 1990, C-209/88, *Commissione c. Italia*, Racc. 1990, pag. I-4313.

riconosce gli Stati come unici responsabili dell'adempimento della normativa comunitaria, al di là della possibilità, a livello interno, di far dipendere l'esecuzione della stessa da organi decentrati – per esempio, entità territoriali – o da organi e giurisdizioni costituzionalmente indipendenti – per esempio, il Parlamento[7]. Il conferimento a tali organismi di diritto interno della responsabilità per l'esecuzione della normativa comunitaria non costituisce, infatti, giustificato motivo per il mancato adempimento della normativa stessa[8]. Più in generale, la giurisprudenza costante della Corte ha escluso che uno Stato possa invocare norme o pratiche del proprio ordinamento interno per giustificare il mancato adeguamento agli obblighi comunitari[9].

### 3.1. Fasi della procedura

L'articolo 226 del Trattato CE prevede che la procedura di infrazione si svolga in due fasi distinte, pur essendo logicamente collegate tra di loro. Nel corso della prima, la cosiddetta fase pre-contenziosa, la Commissione svolge un ruolo centrale, perché competente a vigilare sulla corretta applicazione del Trattato. Nella seconda, la fase contenziosa, la Corte di giustizia agisce quale protagonista dell'azione in corso.

### 3.2.La fase pre-contenziosa

La procedura d'infrazione si svolge su impulso e sotto la responsabilità della Commissione, che esercita un controllo sistematico sull'osservanza degli obblighi derivanti dal Trattato in capo agli Stati membri. Tale fase della procedura è atta a risolvere in via stragiudiziale la questione tra la Commissione e lo Stato, al fine di consentire a quest'ultimo di adeguare il proprio ordinamento alle norme comunitarie di cui si pretende la violazione, ovvero di apportare le proprie giustificazioni per tale inottemperanza. La Commissione adotta due atti successivi – la lettera di messa in mora e il parere motivato – al fine di avviare i contatti con lo Stato interessato.

---

[7] Sentenza del 5 maggio 1970, C-77/69, *Commissione c. Belgio*, Racc. pag. 237; sentenza del 16 febbraio 1978, C-88/77, *Schonenberg,* Racc. pag. 473; sentenza del 13 aprile 2000, C-274/98, *Commissione c. Spagna,* Racc. pag. I-2823.

[8] La Corte ha precisato che lo Stato resta il solo responsabile, nei confronti della Comunità, del rispetto degli obblighi derivanti dal diritto comunitario, quale che sia l'uso che esso ha fatto della libertà di ripartire le competenze normative sul piano interno. Di conseguenza, quando una direttiva prevede, da una parte, l'obbligo per gli Stati membri di designare le autorità incaricate della sua attuazione e, dall'altra, obblighi precisi a carico di dette autorità, come l'elaborazione o l'aggiornamento di piani o di programmi, il fatto che uno Stato membro, dopo aver designato tali autorità, ometta di emanare i provvedimenti necessari affinché queste rispettino i propri obblighi, integra un inadempimento ai sensi dell'articolo 169 (N.d.R.: ora articolo 226) del Trattato (sentenza 13 dicembre 1991, causa C-33/90, Commissione/Italia, Racc. pag. I-5987).

[9] Sentenza del 23 marzo 2000, C-327/98, *Commissione c. Francia*, Racc. pag. I-1851; sentenza del 4 luglio 2000, C-387/97, *Commissione c. Grecia*, Racc. 2000, pag. I-5047.

La **lettera di messa in mora** costituisce la prima contestazione degli addebiti allo Stato e consente a quest'ultimo di presentare, entro un certo termine, le proprie osservazioni in merito al fatto contestato. La lettera circoscrive l'oggetto della lite, indicando in fatto e in diritto le specifiche circostanze del caso. Lo Stato membro che ha ricevuto la lettera di messa in mora della Commissione ha la possibilità e l'onere di rispondere alle censure contestate, facendo valere gli argomenti di fatto e di diritto che ritiene opportuni.

Nel caso in cui il termine fissato decorra senza che lo Stato fornisca le proprie motivazioni, o qualora esse non vengano ritenute appropriate, la Commissione procede ad emanare un parere motivato in cui indica, in fatto e in diritto, le pretese violazioni del diritto comunitario da parte dello stesso Stato. Contestualmente, la Commissione diffida lo Stato a sanare la propria condizione di inadeguatezza entro uno specifico termine, normalmente pari a due mesi[10].

### 3.3.La fase contenziosa

Qualora lo Stato non si adegui a quanto richiesto dalla Commissione entro il termine fissato nel parere motivato, quest'ultima può presentare un ricorso alla Corte di giustizia, volto a far dichiarare mediante sentenza che lo Stato è venuto meno ai propri obblighi. Nel ricorso, i motivi devono corrispondere a quelli indicati nella fase pre-contenziosa e agli argomenti di diritto esposti nel parere motivato, a pena di irricevibilità del ricorso stesso.

La Commissione detiene pieno potere discrezionale in merito all'avvio della procedura di infrazione, in quanto essa ha "*la facoltà ma non l'obbligo di adire la Corte al fine di far accertare da quest'ultima l'asserito inadempimento*"[11]. L'azione non è sottoposta ad alcun termine predeterminato, ma la durata del procedimento pre-contenzioso non deve compromettere i diritti della difesa e ledere lo Stato membro coinvolto[12].

Va ricordato inoltre che, oltre alla procedura d'infrazione disciplinata dall'articolo 226 del Trattato, la stessa procedura può essere attivata da uno Stato membro per vedere riconosciuto l'inadempimento di un altro Stato, ai sensi dell'articolo 227 del Trattato CE.

## 4. La fattispecie prevista all'articolo 228 Trattato CE

L'articolo 228 del Trattato disciplina le conseguenze che derivano dalle sentenze pronunciate dalla Corte *ex* articoli 226 e 227 del Trattato CE. La

---

[10] Termini molto più brevi, pari a quindici giorni, sono stati concessi dalla Commissione in taluni casi particolari. Si tratta dell'ipotesi in cui lo Stato sia venuto interamente a conoscenza dell'opinione della Commissione o nel caso in cui vi sia urgenza di porre rimedio all'inadempimento.

[11] Sentenza del 21 gennaio 1999, C-207/97, *Commissione c. Belgio*, Racc. pag. I-275.

[12] *Ibidem*.

disposizione in esame prevede al paragrafo 1 che lo Stato membro, la cui legislazione sia stata riconosciuta non conforme ai dettami comunitari, ha l'obbligo di adottare i provvedimenti prescritti nella sentenza di inadempimento. Al paragrafo 2, invece, vengono prese in considerazione le conseguenze del mancato adeguamento alla sentenza pronunciata dalla Corte e, in particolare, viene prevista la possibilità di condannare lo Stato inadempiente al pagamento di sanzioni pecuniarie.

Se, con sentenza ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, la Corte riconosce l'esistenza di un'infrazione imputabile ad uno Stato membro, quest'ultimo ha l'obbligo giuridico di uniformarsi a quanto prescritto dalla Corte e di correggere la propria condizione. La sentenza che accerta una tale situazione ha carattere puramente dichiarativo e non può, come tale, contenere l'indicazione dei provvedimenti che lo Stato dovrebbe prendere per sanare l'infrazione, né prevedere misure sanzionatorie o riparatorie della stessa. Il Trattato non impone termini perentori per l'applicazione della sentenza della Corte, tuttavia "*l'esigenza di un'immediata e uniforme applicazione del diritto comunitario impone che tale esecuzione sia iniziata immediatamente e conclusa entro termini il più possibile ristretti*"[13].

Il mancato adeguamento alla sentenza della Corte da parte dello Stato in questione può portare all'apertura di una nuova procedura di infrazione ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 228 del Trattato CE. A partire dal Trattato di Maastricht, in caso di seconda condanna, lo Stato membro inadempiente può essere condannato a pagare **una somma forfettaria o una penalità di mora**.

La procedura di cui all'articolo 228 del Trattato CE corrisponde in tutto alla procedura descritta in relazione all'articolo 226 del Trattato CE e consta, perciò, di una fase pre-contenziosa e di una fase contenziosa. Anche un'esecuzione parziale o non completa di una sentenza della Corte può dar luogo ad un nuovo procedimento, sempre a seguito dell'iniziativa della Commissione[14], che in tale fase può richiedere alla Corte non solo un ulteriore sentenza di condanna per inadempimento, ma anche il pagamento di sanzioni pecuniarie. Peraltro, secondo quanto affermato dalla Commissione nella Comunicazione del 21 agosto 1996[15], la richiesta della sanzione pecuniaria costituisce una possibilità e non un obbligo in capo alla Commissione stessa e la Corte "*può comminare* [N.d.R.: allo Stato convenuto] *il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità*"[16]. Le sanzioni pecuniarie derivanti dalla mancata esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia non costituiscono, quindi, un esito necessario della procedura.

---

[13] Sentenza del 4 luglio 2000, C-387/97, *Commissione c. Grecia*, cit.

[14] Il paragrafo 2 dell'articolo 228 del Trattato CE prevede che il parere motivato presentato dalla Commissione contenga l'indicazione dei "*punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia*".

[15] Comunicazione della Commissione del 21 agosto 1996, GUCE C-242, 6, pag. 6.

[16] Articolo 228, paragrafo 3, del Trattato.

## 5. Gli orientamenti della Commissione sulle sanzioni

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, emerge con chiarezza che l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, di cui alla norma in esame, spetta, in ultima analisi, alla Corte di giustizia, che ha giurisdizione piena in materia. Tuttavia, nella sua veste di *custode dei Trattati*, la Commissione svolge a monte un ruolo di non poco conto. E ciò non solo per il fatto che ad essa compete avviare le procedure d'infrazione *ex* articoli 226 e 228 del Trattato CE, ma anche perché è sempre la Commissione che può adire, qualora ricorrano gli estremi, la Corte di giustizia. A tal fine, infatti, può proporre, nel caso dell'articolo 226, un ricorso per l'accertamento dell'inadempimento e, nel caso dell'articolo 228, un ricorso per l'accertamento dell'ulteriore inadempimento e per l'imposizione di una somma forfettaria o di una penalità – ovvero di entrambe (secondo il nuovo orientamento conseguente alla sentenza del 12 luglio 2005 citata) – di importo definito.

Del resto, *"al fine di garantire la parità di trattamento tra gli Stati membri"* e per far sì che l'azione della Commissione *"sia improntata a criteri di trasparenza, di prevedibilità ed a quello della certezza del diritto"*, la Corte di giustizia ha riconosciuto alla Commissione la possibilità di stabilire orientamenti volti a determinare le modalità di calcolo dell'importo delle somme forfettarie o delle penalità che essa intende proporre[17]. In conseguenza di ciò, occorre che la Commissione adotti un metodo che sia il più possibile chiaro e uniforme, specie in prospettiva del fatto che essa sarà chiamata a motivare – come si accennava – dinanzi alla Corte le modalità di determinazione dell'importo proposto per le sanzioni *ex* articolo 228 del Trattato CE.

All'insegna della trasparenza, la Commissione ha pubblicato una serie di Comunicazioni, dove ha reso noti i criteri alla stregua dei quali motivare[18] alla Corte l'importo delle sanzioni pecuniarie da essa ritenute adeguate alle circostanze[19]. L'ultima Comunicazione, risalente al 9 dicembre 2005[20], è stata adottata dalla Commissione in sostituzione delle due precedenti, per aggiornarle alla luce della giurisprudenza intervenuta successivamente[21] e, in particolar modo, per quanto concerne il metodo del calcolo delle sanzioni, dell'avvenuto allargamento dell'Unione. In essa, peraltro, la Commissione pone le basi per un nuovo approccio alla sanzione della somma forfettaria, che andrebbe a costituire un autonomo strumento a finalità deterrente, che lo Stato membro è tenuto a corrispondere per il solo fatto che una lesione dei principi di legalità e di certezza del diritto ha,

---

[17] Così, sentenza del 4 luglio 2000, causa C-387/97, *Commissione c. Grecia*, cit., punto 73.

[18] L'obbligo di motivazione *de quo* si giustifica alla luce della necessità di garantire, anche in questo ambito, il pieno rispetto dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento tra gli Stati membri.

[19] Si tratta della già citata Comunicazione del 21 agosto 1996 e della Comunicazione del 28 febbraio 1997.

[20] In allegato.

[21] Sentenze rispettivamente del 4 luglio 2000, nella causa C-387/97, *Commissione c. Grecia*, cit.; del 23 novembre 2003, nella causa C-278/01, *Commissione c. Spagna*, Racc. 2003, pag. I-14141, e del 12 luglio 2005, nella causa C-304/02, *Commissione c. Francia*, cit..

comunque, avuto luogo a seguito della mancata esecuzione della sentenza *ex* articolo 226 del Trattato CE (ossia quella che accerta il primo inadempimento).

Peraltro, in ottemperanza al principio di proporzionalità, la Commissione, nel calcolare l'ammontare delle sanzioni pecuniarie, non può non tener conto del fatto che la penalità deve essere adeguata alla circostanze e proporzionata tanto all'inadempimento constatato quanto alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato[22]. Il rispetto dei principi suddetti costituisce, pertanto, *condicio sine qua non* perché la Commissione possa procedere alla quantificazione della sanzione *ex* articolo 228 del Trattato CE, al fine di garantire l'applicazione effettiva del diritto comunitario.

Tale Comunicazione costituirà, quindi, la base su cui procedere, nel corso della trattazione, all'esame, sia pur per grandi linee, delle sanzioni pecuniarie e dei relativi criteri di calcolo proposti dalla Commissione. A seguire, si darà conto della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia, soprattutto con riferimento alla recente decisione[23] che, relativamente alla vicenda degli *ex* lettori di lingua straniera, ha evitato all'Italia di rispondere ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE, nonostante la stessa fosse stata condannata già tre volte ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE per mancato recepimento ovvero per recepimento inadeguato della normativa comunitaria in materia[24].

* * * * *

---

[22] Per l'esame delle specifiche conseguenze che la recente giurisprudenza ha tratto dall'operatività, in tale ambito, del principio di proporzionalità, si rinvia ai punti 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 della *Comunicazione* del 9 dicembre 2005, cit., pagg. 4-6.

[23] Sentenza del 18 luglio 2006, causa C-119/04, *Commissione c. Italia.*

[24] Nella specie, le prime due sentenze, con le quali la Corte di giustizia ha dichiarato la normativa italiana (che limitava la durata del contratto di lavoro dei lettori di lingua straniera) incompatibile con il diritto comunitario, risalgono al 1989 e al 1993. Si tratta, rispettivamente, delle sentenze 30 maggio 1989, causa 33/88, *Allué e Coonan*, Racc. I-1591, e 2 agosto 1993, causa C-259/91, C-331/91 e C-332/91, *Allué e a.*, Racc. I-4309. Nel 1995, dopo l'entrata in vigore della legge di riforma dell'insegnamento delle lingue straniere, con la quale è stata istituita la figura del "*collaboratore linguistico*" in sostituzione di quella del "*lettore di lingua straniera*", la Commissione è stata investita da una molteplicità di denunce da parte degli ormai *ex* lettori, secondo i quali, nella transizione verso il nuovo regime, non era stata presa in considerazione la loro anzianità di servizio ai fini della retribuzione e della previdenza sociale. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di avviare un procedimento per inadempimento *ex* articolo 226 del Trattato CE nei confronti della Repubblica italiana. Il 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, *Commissione/Italia*, Racc. pag. I-4923, la Corte ha dichiarato l'Italia colpevole di essere venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in forza delle disposizioni del Trattato CE che garantiscono la libera circolazione dei lavoratori, per non aver assicurato il riconoscimento dei diritti quesiti agli *ex* lettori di lingua straniera presso sei Università italiane (Basilicata, Milano, Palermo, Pisa, La Sapienza a Roma e l'Istituto orientale di Napoli), garantito, invece, alla generalità dei lavoratori italiani. Ritenendo, poi, che l'Italia non si fosse ancora conformata a questa sentenza, la Commissione ha proposto, il 4 marzo 2004, ricorso alla Corte ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE, definito con sentenza del 18 luglio 2006, nella causa C-119/04, *Commissione c. Italia*, cit.

**Determinazione dell'importo della penalità**

La penalità consiste in una somma di denaro, dovuta in linea di massima per ogni giorno di ritardo[25], con cui viene sanzionata l'omessa esecuzione di una sentenza del giudice comunitario. Essa decorre dal giorno in cui la seconda sentenza della Corte viene notificata allo Stato membro e termina il giorno in cui quest'ultimo pone fine all'infrazione.

La penalità giornaliera viene calcolata nel seguente modo:

- moltiplicando un importo forfettario di base uniforme[26] per un coefficiente di gravità[27] e per un coefficiente di durata[28];
- moltiplicando il risultato ottenuto per un fattore fisso per ciascun paese (il cosiddetto fattore *n*), che tiene in considerazione tanto la capacità finanziaria dello Stato membro considerato quanto il numero di voti di cui dispone in Consiglio[29].

Criteri fondamentali per la sua determinazione sono, quindi:

- *gravità dell'infrazione*. L'omessa esecuzione di una sentenza costituisce già di per sé una grave infrazione, in quanto lesiva dei principi di legalità e di certezza del diritto. Tuttavia, la Commissione, nel valutare la gravità del comportamento dello Stato membro inadempiente, deve tener conto di altri due parametri, ossia l'*importanza delle norme comunitarie oggetto dell'infrazione* (in termini di natura e portata delle norme disattese) *e le conseguenze di quest'ultima sugli interessi generali e particolari* (da valutarsi caso per caso).

---

[25] In proposito si deve rilevare che le cause C-278/01, *Commissione c. Spagna*, cit., e C-304/02, *Commissione c. Francia*, cit., dimostrano che l'unità temporale di riferimento potrebbe cambiare in presenza di circostanze particolari. È questo il caso, ad esempio, dell'ipotesi in cui, potendosi valutare il grado di esecuzione soltanto a intervalli regolari, si renda necessario evitare che le penalità continuino ad accumularsi per periodi nei quali l'infrazione sia di fatto cessata, ma non constata. In tal caso, la Commissione suggerirà, ove lo ritenga opportuno, unità temporali diverse, di sei mesi o un anno.

[26] L'importo forfettario di base uniforme è l'importo fisso di base al quale verranno applicati i coefficienti moltiplicatori. Esso è pari a 600 euro al giorno. Esso, tuttavia, sarà aggiornato dalla Commissione ogni tre anni, per adattarlo al tasso d'inflazione.

[27] A seconda della gravità dell'infrazione, l'importo fisso di base viene moltiplicato per un coefficiente compreso tra 1 e 20.

[28] Sulla base della durata dell'infrazione, all'importo fisso di base viene applicato un coefficiente moltiplicatore, il cui minimo è 1 e il massimo 3, calcolato computando 0,10 per ogni mese, a decorrere dalla pronuncia della sentenza ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

[29] Il metodo di calcolo così determinato può essere riassunto nella seguente formula:
Pg= (Sbp x Cg x Cd) x *n*, dove: Pg = penalità giornaliera; Sbp = importo fisso di base per la penalità; Cg = coefficiente di gravità; Cd = coefficiente di durata; *n* = fattore che tiene conto della capacità finanziaria dello Stato membro inadempiente.

- *durata dell'infrazione*[30]. Essa incomincia a decorrere dalla prima sentenza della Corte di giustizia fino al momento in cui la Commissione decide di adire il giudice comunitario. Tale durata viene presa in considerazione sotto forma di coefficiente moltiplicatore dell'importo fisso di base.
- *necessità di garantire l'efficacia dissuasiva della sanzione, onde evitare recidive.* Oltre che proporzionata, la penalità deve essere persuasiva, ossia corrispondere ad un importo che sia sufficientemente elevato da indurre lo Stato membro non solo a regolarizzare la propria posizione, mettendo fine, in tal modo, all'infrazione, ma anche a non cadere in recidiva. Per far sì che ciò avvenga, la Commissione ha ritenuto opportuno prendere in considerazione quale parametro per il calcolo della penalità anche la *capacità finanziaria dello Stato membro di riferimento*. Di conseguenza, per l'efficacia dissuasiva, è stato scelto un fattore $n$[31], che combina – come già accennato - la capacità finanziaria di ciascuno Stato membro (rappresentato dal PIL) con il numero dei voti di cui lo stesso dispone in seno al Consiglio.

**Determinazione dell'importo della somma forfettaria**

Il criterio fondamentale, al quale la Commissione si è ispirata nell'elaborazione del metodo di calcolo della somma forfettaria, è costituito dalla *necessità di garantire l'efficacia dissuasiva della sanzione, onde evitare recidive.*

In considerazione della finalità a prevalente carattere dissuasivo della sanzione considerata, la Commissione ha, infatti, suggerito alla Corte un metodo di calcolo dell'importo della sanzione consistente nella determinazione di una somma forfettaria minima fissa[32], che lo Stato membro inadempiente sarebbe obbligato a pagare per aver già posto in essere con il suo comportamento una violazione dei principi di legalità e di certezza del diritto.

Tuttavia, va rilevato che la Commissione, in ogni caso, procederà alla quantificazione della somma forfettaria secondo una formula che le consente di tener conto anche della durata dell'infrazione. Detta formula consiste, infatti, nel moltiplicare l'importo giornaliero per il numero di giorni di persistenza

---

[30] Al riguardo, si tenga presente che la Corte ha specificato che il criterio in esame deve essere considerato non solo per il calcolo della penalità, ma anche della somma forfettaria, tenuto conto delle funzioni proprie dei due tipi di sanzione. In tal senso, si veda il punto n. 84 della sentenza nella causa C-304/02, *Commissione/Francia*, cit.

[31] Per l'Italia pari a 19,84, per la Germania pari a 25,4, per la Francia a 21,83. I fattori $n$ degli altri Stati sono comunque riportati nella Comunicazione del dicembre 2005 in allegato.

[32] Si noti che la base minima fissa evita, inoltre, che siano proposti importi puramente simbolici, con la conseguenza di renderli totalmente privi di qualsiasi efficacia persuasiva, minando, in questo modo, l'autorità della Corte, piuttosto che consolidarla.

dell'infrazione[33]. Qualora il prodotto dia come risultato una cifra superiore alla somma forfettaria minima fissa, la Commissione proporrà alla Corte di determinare la sanzione pecuniaria avvalendosi della formula da ultimo indicata.

In quest'ottica, non limitarsi alla penalità ma chiedere anche il pagamento di una somma forfettaria, secondo la Commissione, avrebbe come conseguenza che, in caso di regolarizzazione da parte dello Stato membro inadempiente dopo il ricorso al giudice comunitario e prima della sentenza *ex* articolo 228 del Trattato CE, la Corte, non potendo "*più irrogare il pagamento di una penalità, poiché quest'ultima sarebbe ormai priva di oggetto, potrebbe per contro imporre il versamento di una somma forfettaria che sanzioni la durata dell'infrazione, fino al momento della regolarizzazione*". Per la Commissione, si tratta di un "*aspetto della controversia* [che] *continua ad essere rilevante*", dal momento che l'adempimento è avvenuto tardivamente. Il ritardo nell'adempimento ha, quindi, determinato una lesione dei principi di legalità e di certezza del diritto. Di conseguenza, la Commissione non desisterà più dalla procedura per il solo fatto dell'avvenuta regolarizzazione dello Stato membro[34].

A conferma del nuovo approccio relativo alla somma forfettaria, la Commissione ha dichiarato che, d'ora in poi, richiederà sempre, nei suoi ricorsi a norma dell'articolo 228 del Trattato CE, accanto al pagamento della penalità, anche l'irrogazione della sanzione pecuniaria della somma forfettaria[35].

Conclusivamente, si può affermare che, già a partire dalle sentenze intervenute dopo le Comunicazioni del 1996 e del 1997, la Corte di giustizia ha manifestato in modo chiaro la volontà di fare propri i criteri *ivi* suggeriti dalla Commissione per il calcolo delle sanzioni pecuniarie. Come ricordato in precedenza, la Corte, con la sentenza del 12 luglio 2005, relativa alla causa C-304/2002, *Commissione contro Francia*, ha, poi, avallato la soluzione proposta dalla Commissione, nel senso di cumulare i due tipi di sanzione pecuniaria nell'unica causa relativa alla medesima infrazione.

Se, in futuro, anche il nuovo approccio suggerito dalla Commissione in tema di somma forfettaria dovesse trovare il sostegno della Corte di giustizia, sarebbe interessante indagarne i risvolti in termini di efficacia persuasiva, essendo gli Stati costretti a pagare una sorta di multa, dall'importo particolarmente esoso, semplicemente per il fatto di aver ottemperato con ritardo alla sentenza *ex* articolo 226 del Trattato CE.

In altri termini, seguendo la nuova linea interpretativa proposta dalla Commissione in materia, gli Stati membri correrebbero il rischio di pagare in ogni

---

[33] I giorni saranno calcolati a partire dal giorno della pronuncia della sentenza intervenuta in forza dell'articolo 226 del Trattato CE fino al giorno della regolarizzazione dell'infrazione o, in mancanza di quest'ultima, fino al giorno della pronuncia a norma dell'articolo 228 del Trattato CE.
[34] Cfr. punto 11 della Comunicazione del 9 dicembre 2005, cit., pag. 4.
[35] Cfr. punto 10.3 della Comunicazione del 9 dicembre 2005, cit., pag. 3.

caso una somma di denaro dovuta *in automatico* per ciascun giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi accertati come inadempiuti *ex* articolo 226 del Trattato CE, così ribaltando completamente la situazione attuale in cui il pagamento della sanzione pecuniaria può avvenire solo a seguito di sentenza *ex* articolo 228 del Trattato CE. La conseguenza logica di tale approccio consisterebbe per la Commissione nel fatto che, essendo lo Stato membro inadempiente costretto a pagare anche a seguito di avvenuta regolarizzazione tra la proposizione del ricorso e la sentenza emessa dalla Corte *ex* articolo 228 del Trattato CE, le infrazioni sarebbero corrette più rapidamente e, nel frattempo, diminuirebbero anche i ricorsi al giudice comunitario *ex* articolo 228 del Trattato CE[36].

## 6. La recente giurisprudenza della Corte di giustizia sul caso italiano

È opportuno ora procedere all'esame della recente sentenza della Corte di giustizia che ha avuto, in materia di sanzioni pecuniarie, come protagonista la Repubblica italiana.

Il giudice comunitario con decisione del 18 luglio 2006, nella causa C-119/04, ha decretato, in materia di riconoscimento dei diritti quesiti degli *ex* lettori di lingua straniera, la colpevolezza dell'Italia per il mancato adempimento ai relativi obblighi comunitari[37]. Tuttavia, alla luce del fatto che l'inadempimento non persiste più alla data dell'esame dei fatti[38], la Corte non ha condannato l'Italia al pagamento della sanzione pecuniaria.

Al di là dell'esito della causa in oggetto, la decisione del giudice comunitario risulta essere di grande interesse non solo quale esempio di applicazione concreta dei criteri elaborati dalla Commissione per la determinazione delle sanzioni pecuniarie *ex* articolo 228 del Trattato CE, ma anche quale occasione di confronto tra le diverse interpretazioni che di quegli stessi criteri possono averne dato la Commissione e l'Avvocato generale[39].

Nella specie, la Commissione, sulla base di una ricostruzione particolarmente rigorosa del dato normativo offerto dal paragrafo 2 dell'articolo in questione, ha chiesto al giudice comunitario di imporre una sanzione pari a euro 309.750 per ogni

---

[36] Si veda, in tal senso, il punto 12 della Comunicazione del 9 dicembre 2005, cit., pag. 4.

[37] Per lo svolgimento dei fatti che hanno portato la Commissione a proporre ricorso *ex* articolo 228 del Trattato CE dinanzi alla Corte di giustizia così come per l'esame del *petitum* della causa in oggetto, si rinvia a quanto già illustrato nella nota n. 24.

[38] Cfr. punti 33 e 45 della sentenza in oggetto.

[39] Al riguardo, va precisato che, al pari delle proposte della Commissione, che non possono vincolare la Corte, pur rappresentando esse "*una base di riferimento utile*" nonché "*il punto di partenza per determinare la penalità adeguata alle circostanze*", così "*l'opinione dell'Avvocato generale non vincola la Corte. Il compito dell'Avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato*". Cfr., in tal senso, le Conclusioni dell'Avvocato generale, Poiares Maduro, presentate il 26 gennaio 2006, rinvenibili sul già citato sito ufficiale della Corte.

giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza della Corte, a decorrere dal giorno dell'emissione della sentenza e fino alla sua esecuzione[40]. Più contenute sono state le conclusioni dell'Avvocato Generale[41], che ha richiesto alla Corte di "*condannare la Repubblica italiana a versare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «risorse proprie della CE», una penalità dell'importo di EURO 265.500, per ogni giorno di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza nella causa C-212/99, a decorrere dalla sentenza nel presente procedimento e fino alla completa esecuzione della sentenza nella causa C-212/99*"[42].

Come accennato, la diversa determinazione dell'importo della penalità giornaliera da infliggere allo Stato membro, per mancata ottemperanza alla precedente sentenza di inadempimento, scaturisce da una diversa valutazione, ad opera, rispettivamente, della Commissione e dell'Avvocato Generale, dei criteri fondamentali sulla base dei quali procedere alla quantificazione della sanzione pecuniaria richiesta. Alla luce di ciò, è utile riportare, qui di seguito, le diverse argomentazioni che, relativamente alla *gravità dell'infrazione*, *durata dell'infrazione*, *capacità finanziaria dello Stato membro*, e, quindi, *efficacia dissuasiva della sanzione*, hanno portato l'Avvocato generale a suggerire, nel caso di specie, l'irrogazione di una penalità di importo inferiore rispetto a quanto proposto dalla Commissione.

*Sulla gravità dell'infrazione*

Al riguardo, l'Avvocato generale ha ritenuto opportuno osservare che "*l'articolo 39 del Trattato CE sancisce uno dei principi essenziali del Trattato e dev'essere considerato uno dei fondamenti del mercato comune. ... L'esercizio di tale diritto richiede che gli Stati membri aboliscano qualsiasi forma di discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. L'omessa esecuzione, da parte della Repubblica italiana, della sentenza 21 giugno 2001 ha notevoli conseguenze economiche per gli ex lettori di lingua straniera e produce quindi gravi effetti sui loro interessi. ... D'altro canto*", ha aggiunto l'Avvocato generale, "*occorre lasciare alle autorità nazionali un certo margine discrezionale nel valutare il valore relativo dei vari tipi di impiego. La Commissione non sembra*

---

[40] "*Tale somma*", rileva l'Avvocato generale nelle sue Conclusioni, del 26 gennaio 2006, cit., "*è stata calcolata moltiplicando un importo di base uniforme pari a EUR 500 per un coefficiente 14 (su una scala da 1 a 20) in funzione della gravità dell'infrazione, per un coefficiente 2,5 (su una scala da 1 a 3) per la durata e per un coefficiente 17,7 (basato sul prodotto interno lordo dello Stato membro interessato e sul suo peso in termini di voti in seno al Consiglio dell'Unione europea), che si ritiene rispecchi la capacità finanziaria dello Stato membro interessato*". Sul punto, si veda anche la Comunicazione della Commissione, del 9 dicembre 2005, cit.

[41] Conclusioni dell'Avvocato generale, presentate il 26 gennaio 2006, cit.

[42] Si veda nota n. 24.

*aver tenuto conto di tale fattore nel giudicare la gravità dell'infrazione, dal momento che ha insistito fin dal principio sullo stretto parallelismo tra gli ex lettori di lingua straniera e i ricercatori confermati a tempo pieno*". Secondo l'Avvocato generale, "*per valutare la gravità dell'infrazione occorre prendere in considerazione anche tale fattore. Alla luce di tali elementi*", l'Avvocato Generale ha concluso che "*il coefficiente 14 proposto dalla Commissione sembra leggermente eccessivo*".

*Sulla durata dell'infrazione*

Sul punto, si è dimostrata conforme alle argomentazioni espresse dalla Commissione l'opinione dell'Avvocato generale, secondo il quale la durata dell'infrazione *ex* articolo 228, paragrafo 1, del Trattato CE, va calcolata "*a partire dalla data in cui la Corte ha emesso la sentenza nella causa C-212/99. Essa*", specifica l'Avvocato nelle sue *Conclusioni*, "*è attualmente pari a quattro anni e sette mesi. Il Trattato non specifica il termine entro il quale l'esecuzione di una sentenza deve avere luogo, ma, conformemente alla giurisprudenza, tale esecuzione dev'essere iniziata immediatamente e conclusa entro termini il più possibile ristretti. ... il coefficiente 2,5 proposto dalla Commissione risulta appropriato*".

*Sulla capacità finanziaria della Repubblica italiana*

L'Avvocato Generale ha notato, in merito, che "*la Corte ha ripetutamente dichiarato che un coefficiente basato sul prodotto interno lordo dello Stato membro inadempiente e sul numero di voti di cui esso dispone in seno al Consiglio «costituisce una maniera adeguata di tener conto della capacità finanziaria di tale Stato membro pur mantenendo un divario ragionevole tra i vari Stati membri». Il coefficiente per la Repubblica italiana indicato nella comunicazione della Commissione del 28 febbraio 1999, 97/C 63/02, è pari a 17,7*". L'Avvocato ha, pertanto, ritenuto che la Corte dovesse "*applicare una penalità di EUR0 265.500 al giorno (500 x 12 x 2,5 x 17,7)*"[43].

*Sull'imposizione di una somma forfettaria*

Concordando nuovamente con la Commissione, l'Avvocato generale ha ritenuto che, nel caso degli *ex* lettori, "*non occorre discostarsi dalla proposta* [della stessa Commissione] *di imporre solamente una penalità. Benché sia trascorso molto tempo dalla sentenza nella causa C-212/99, non si tratta di un periodo equiparabile*

[43] Per la comprensione della formula utilizzata dall'Avvocato generale per il calcolo della penalità, si rinvia a quanto già detto in nota n. 29.

*a quello davvero lunghissimo considerato nella causa Commissione contro Francia*"[44].

* * * * *

Allo stato attuale non risultano pendenti a carico dell'Italia ricorsi *ex* articolo 228 del Trattato CE. Ciò non esclude naturalmente che, ai sensi dello stesso articolo, siano state attivate procedure di infrazione, non ancora pervenute al vaglio della Corte[45].

---

[44] Causa C-304/02, *Commissione c. Francia*, cit. In quell'occasione, infatti, malgrado non fosse stato proposto dalla Commissione, la Corte ha considerato essenziale imporre il pagamento di una somma forfettaria, considerati gli interessi in gioco ed, in particolare, il lungo periodo trascorso dopo l'accertamento iniziale dell'inadempimento.

[45] Secondo la relazione al disegno di legge comunitaria per il 2006, sono pari a 14. Per completezza d'informazione, è opportuno tener presente che, il 12 febbraio 2003, la Commissione ha presentato alla Corte di giustizia un ricorso *ex* articolo 228 contro la Repubblica italiana, per la mancata adozione da parte della stessa dei provvedimenti che comportano l'esecuzione della sentenza pronunciata dal giudice comunitario il 9 marzo 2000 nella causa C-386/98 (ricorso pubblicato sulla GU C-57/03 del 5 aprile 2003, pag.11). Nel caso di specie, conformemente all'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato, la Commissione ha chiesto che la Corte imponga alla Repubblica italiana una penale di Euro 238.950 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza della Corte relativa alla causa C-386/98, a partire dal giorno in cui la Corte avrà emesso la sua sentenza nella presente causa. Tuttavia, con ordinanza 21 ottobre 2003 il Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-57/03.

# COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

## applicazione dell'articolo 228 del trattato CE

## I. Introduzione

1. La possibilità di infliggere sanzioni pecuniarie allo Stato membro che non abbia eseguito una sentenza nella quale viene constatato un suo inadempimento è stata introdotta dal trattato di Maastricht, che ha modificato a tal fine l'ex articolo 171 del trattato CE, diventato articolo 228 del trattato CE, nonché l'articolo 143 del trattato Euratom[1].

2. Nel 1996 la Commissione ha pubblicato una prima comunicazione riguardante l'applicazione di questa disposizione[2], seguita nel 1997 da una seconda comunicazione che trattava in particolare del metodo di calcolo della penalità[3]. Nel 2001, ha adottato una decisione interna, relativa alla definizione del coefficiente di durata per il calcolo della penalità[4]. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha nel frattempo pronunciato tre sentenze in applicazione dell'articolo 228[5]. I criteri definiti nelle comunicazioni del 1996 e del 1997 sono stati avallati dalla Corte di giustizia[6].

3. La presente comunicazione sostituisce le due comunicazioni del 1996 e del 1997. Essa ne riprende gran parte degli elementi, tenendo conto della giurisprudenza intervenuta successivamente, in particolare per quanto riguarda lo strumento della somma forfettaria e il principio di proporzionalità. La presente comunicazione aggiorna inoltre il metodo di calcolo delle sanzioni e lo adatta all'allargamento dell'Unione.

4. La decisione ultima sull'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 228 spetta alla Corte di giustizia, che ha piena giurisdizione in questo ambito. Tuttavia, nella sua veste di custode dei trattati, la Commissione svolge a monte un ruolo determinante, poiché ad essa spetta avviare la procedura di cui all'articolo 228 e adire eventualmente la Corte di giustizia, proponendo l'imposizione di una somma forfettaria o di una penalità - o entrambe - di importo determinato.

---

1 I riferimenti all'articolo 228 CE contenuti nella presente comunicazione vanno intesi come riferimenti anche all'articolo 143 del trattato Euratom, giacché le due disposizioni sono identiche.

2 GU C 242 del 21.8.1996, pag. 6.

3 GU C 63 del 28.2.1997, pag. 2.

4 Cfr. doc. verbale (2001) 1517/2 del 2 aprile 2001. V. punto 17 della presente comunicazione.

5 Sentenze rispettivamente del 4 luglio 2000, nella causa C-387/97, *Commissione/Grecia*, Racc. 2000, pag. I-5047; del 23 novembre 2003, nella causa C-278/01, *Commissione/Spagna*, Racc. 2003, pag. I-14141, e del 12 luglio 2005, nella causa C-304/02, *Commissione/Francia* (non ancora pubblicata in Raccolta).

6 V. in particolare la sentenza nella causa C-387/97, *Commissione/Grecia*, punti da 84 a 92.

In un intento di trasparenza, la Commissione comunica qui di seguito i criteri che intende applicare per indicare alla Corte l'importo delle sanzioni pecuniarie da essa ritenute adeguate alle circostanze. La Commissione tiene a sottolineare che sia la scelta di questi criteri, sia la loro applicazione, saranno determinate dalla necessità di garantire un'applicazione effettiva del diritto comunitario.

5. L'applicazione, caso per caso, delle norme e dei criteri generali di seguito indicati, come pure l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia al riguardo, permetteranno alla Commissione di sviluppare ulteriormente la sua dottrina a partire dalla presente comunicazione. Dato che la sanzione pecuniaria deve sempre essere adeguata alla fattispecie, la Commissione si riserva la possibilità, nell'esercizio del suo potere discrezionale, di discostarsi da tali norme e criteri generali quando la particolarità del caso lo giustifichi, fornendo circostanziata motivazione, anche per quanto riguarda il ricorso allo strumento della somma forfettaria.

## II. Principi generali

6. L'importo della sanzione deve essere fissato in funzione dell'obiettivo che la sanzione stessa persegue, cioè garantire l'applicazione effettiva del diritto comunitario. La Commissione ritiene che si debbano tenere presenti tre criteri fondamentali:

- *la gravità dell'infrazione,*
- *la durata dell'infrazione,*
- *la necessità di garantire l'efficacia dissuasiva della sanzione, onde evitare recidive.*

7. Le sanzioni che la Commissione propone alla Corte di giustizia devono essere prevedibili per gli Stati membri e calcolate secondo un metodo che rispetti, nel contempo, il principio di proporzionalità e quello di parità di trattamento tra gli Stati membri. Occorre che la Commissione applichi, inoltre, un metodo chiaro e uniforme, poiché essa dovrà motivare dinanzi alla Corte in che modo abbia determinato l'importo della sanzione proposto.

8. Sotto il profilo dell'efficacia della sanzione, occorrerà fissare *l'importo* in misura adeguata per garantirne *l'effetto dissuasivo.* L'irrogazione di sanzioni puramente simboliche priverebbe di qualsiasi utile effetto questo strumento, complementare della procedura d'infrazione e andrebbe contro l'obiettivo ultimo della procedura stessa, che è quello di garantire la piena applicazione del diritto comunitario.

9. Dal punto di vista del bilancio, la penalità e la somma forfettaria si configurano come "altre entrate" della Comunità, ai sensi dell'articolo 269 del trattato CE e della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio del 29 settembre 2000 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee[7].

---

[7] GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

## A. LO STRUMENTO DELLA SOMMA FORFETTARIA

10. Nella sua comunicazione del 1996, la Commissione affermava: "tenendo conto dell'obiettivo fondamentale perseguito dall'intera procedura d'infrazione, che è quello di pervenire il più rapidamente possibile all'ottemperanza, la Commissione ritiene che la penalità sia lo strumento più adeguato".

La Commissione aggiungeva di non rinunciare, tuttavia, alla possibilità di richiedere il pagamento di una somma forfettaria. In pratica, tuttavia, da allora ha sempre richiesto, nei suoi ricorsi a norma dell'articolo 228, che venissero inflitte penalità, che la Corte ha poi irrogato, confermando così l'adeguatezza di tale strumento.

10.1. L'esperienza rivela tuttavia che, spesso, gli Stati membri ottemperano soltanto a uno stadio avanzato, talora addirittura nelle ultimissime fasi della procedura di cui all'articolo 228.

In queste circostanze, la Commissione ritiene di dover riesaminare la questione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 228. In effetti, la prassi seguita, consistente nel limitarsi a proporre alla Corte l'irrogazione di penalità per mancata esecuzione nella sentenza a norma dell'articolo 228, ha per effetto che le regolarizzazioni tardive, prima della sentenza, non comportano alcuna sanzione e non sono pertanto scoraggiate efficacemente.

Limitarsi alla penalità e non chiedere il pagamento di una somma forfettaria potrebbe quindi equivalere ad accettare che, dopo la constatazione da parte della Corte dell'inadempimento di un obbligo da parte di uno Stato membro, questo stesso Stato possa lasciar sussistere questa situazione senza conseguenze. La Commissione ritiene che una situazione prolungata di inottemperanza a una sentenza della Corte di giustizia, di per sé, leda già gravemente il principio di legalità e la certezza del diritto, in una Comunità di diritto.

10.2. La sentenza della Corte nella causa C-304/2002, *Commissione contro Francia*, ha confermato che i due tipi di sanzione pecuniaria (penalità e somma forfettaria) potevano essere cumulati per la stessa infrazione e ha previsto per la prima volta questo cumulo.

10.3. In considerazione di quanto precede, la Commissione includerà nei suoi ricorsi alla Corte a norma dell'articolo 228 l'indicazione:

- di una penalità per giorno di ritardo successivo alla pronuncia della sentenza a norma dell'articolo 228, nonché
- di una somma forfettaria che sanzioni la continuazione dell'infrazione tra la prima sentenza, di constatazione dell'inadempimento, e la sentenza a norma dell'articolo 228.

10.4. Il modo migliore per garantire parità di trattamento tra gli Stati membri è proporre una somma forfettaria e una penalità, basandosi su un metodo predeterminato e oggettivo che disciplini il calcolo delle sanzioni proposte. Un approccio sistematico e oggettivo disciplina già dal 1996 la prassi della Commissione e della Corte per quanto riguarda la proposta e la fissazione di penalità ai sensi dell'articolo 228; esso

si è dimostrato efficace ed equo. Il ricorso alla somma forfettaria deve ovviamente basarsi su un approccio analogo.

10.5. Peraltro la Commissione non esclude, in casi molto particolari, di proporre esclusivamente il pagamento di una somma forfettaria[8].

11. La conseguenza logica del nuovo approccio relativo alla somma forfettaria è che in caso di regolarizzazione da parte dello Stato membro dopo il ricorso alla Corte e prima della sentenza ex articolo 228, la Commissione non desisterà più dalla procedura per questo solo motivo. La Corte, che non potrebbe più irrogare il pagamento di una penalità, poiché quest'ultima sarebbe ormai priva di oggetto, potrebbe per contro imporre il versamento di una somma forfettaria che sanzioni la durata dell'infrazione, fino al momento della regolarizzazione, dato che questo aspetto della controversia continua ad essere rilevante. La Commissione provvederà peraltro ad informare senza indugio la Corte delle regolarizzazioni intervenute, in qualunque stadio del procedimento giudiziario; altrettanto farà quando, in seguito ad una sentenza ex articolo 228, uno Stato membro ottemperi e l'obbligo di pagare la penalità si estingua.

12. Il risultato che la Commissione intende raggiungere con questa modifica del sistema delle sanzioni è che gli Stati membri correggano le infrazioni più rapidamente e che i ricorsi alla Corte ex articolo 228 tendano così a diminuire.

## B. IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

13. In una giurisprudenza recente sono state tratte conseguenze specifiche dal principio di proporzionalità. Nelle cause C-387/97, *Commissione contro Grecia,* e C-278/01, *Commissione contro Spagna,* la Corte di giustizia ha affermato che una penalità deve essere adeguata alle circostanze e proporzionata sia all'inadempimento constatato che alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato[9]. Quando mette a punto il sistema sanzionatorio da proporre alla Corte in ogni singolo caso, la Commissione valuta attentamente come meglio tenere conto di questi principi. La causa C-278/01, *Commissione contro Spagna,* dimostra in particolare che il sistema sanzionatorio deve, per quanto possibile, prevedere la possibilità di un cambiamento di circostanze.

In questa prospettiva, si possono trarre quattro conseguenze dal principio di proporzionalità, e più precisamente dal principio dell'adeguatezza delle sanzioni alle circostanze del caso:

13.1. <u>In primo luogo</u>, nei casi in cui vengano mossi parecchi addebiti e in cui la Commissione ritenga che sussistano elementi facilmente disponibili, chiari e oggettivi per procedere a una valutazione distinta degli addebiti stessi, senza compromettere l'obiettivo del procedimento ex articolo 228, la Commissione proporrà una sanzione distinta per ciascun addebito, evitando che tale distinzione porti ad un aumento del volume globale delle sanzioni proposte rispetto alla prassi

---

8 Questo approccio potrebbe risultare adeguato in via eccezionale, ad esempio in casi ripetitivi di infrazioni "consumate" o quando sia certo che uno Stato membro abbia già adottato tutte le misure necessarie per ottemperare alla sentenza, ma che inevitabilmente passerà ancora del tempo prima che il risultato richiesto sia ottenuto.

9 V. sentenza nella causa C-387/97, *Commissione/Grecia*, punto 90, e sentenza nella causa C-278/01, *Commissione/Spagna*, punto 41.

precedente. Questo approccio significa piuttosto che il volume globale di sanzioni sarà ridotto via via che lo Stato membro esegue parti della sentenza (ovvero addebito per addebito).

13.2. In secondo luogo, possono darsi situazioni di infrazione, come quella oggetto della causa C-278/01, *Commissione contro Spagna,* riguardante le norme di qualità delle acque di balneazione fissate dalla direttiva 76/160/CEE, nelle quali, come ha osservato la Corte, "è particolarmente difficile per gli Stati membri realizzare la completa esecuzione della direttiva", ed "è possibile che lo Stato membro convenuto riesca ad aumentare sostanzialmente il grado di esecuzione della direttiva senza realizzarne la completa esecuzione a breve termine". In queste circostanze, come dichiarato dalla Corte, "una sanzione che non tenesse conto dei progressi eventualmente realizzati dallo Stato membro nell'esecuzione dei suoi obblighi non sarebbe né adeguata alle circostanze, né commisurata all'inadempimento accertato"[10].

Inoltre, in alcune situazioni di infrazione comparabili alla mancata attuazione della direttiva 76/160/CEE – direttiva caratterizzata da un mero obbligo "di risultato" – dove esiste una formula facilmente applicabile per procedere all'adeguamento matematico delle sanzioni, in funzione dei progressi realizzati verso l'adempimento, la Commissione proporrà tale formula alla Corte. Inoltre, essa esaminerà caso per caso se e in quale misura possa risultare giustificato proporre un meccanismo di adeguamento analogo e facilmente applicabile ad altre situazioni d'infrazione.

13.3. In terzo luogo, le cause C-278/01, *Commissione contro Spagna*, e C-304/02, *Commissione contro Francia*, dimostrano che può risultare necessario adattare alle circostanze particolari il periodo temporale di riferimento utilizzato per valutare se l'inottemperanza persista dopo la seconda sentenza e per determinare quando la penalità sia dovuta[11]. Quando il grado di esecuzione può essere valutato soltanto a intervalli regolari, occorre evitare che le penalità continuino ad accumularsi per periodi nei quali l'infrazione era di fatto cessata, ma non constatata. Pur continuando a proporre normalmente penalità giornaliere, la Commissione suggerirà, ove ciò risulti opportuno, unità temporali di riferimento diverse, ad esempio di sei mesi o un anno. L'unità temporale adeguata dipenderà dal metodo di verifica dell'ottemperanza previsto nella legislazione corrispondente.

13.4. In quarto luogo, in circostanze speciali, si può anche prevedere la sospensione di una penalità. Ad esempio, in alcuni casi di applicazione scorretta, è prevedibile che lo Stato membro potrebbe affermare, in un determinato momento, di aver adottato tutte le misure necessarie. A questo punto occorrerà un certo periodo di tempo perché possa essere verificata, grazie ad una collaborazione tra lo Stato membro e la Commissione, l'efficacia delle misure disposte[12]. Inoltre, può accadere eccezionalmente che uno Stato membro abbia adottato tutte le misure necessarie per

---

10 V. punti da 47 a 52 della sentenza nella causa C-278/01, *Commissione/Spagna.*

11 V. punti da 43 a 46 della sentenza nella causa C-278/01, *Commissione/Spagna*, e punti 111 e 112 della sentenza nella causa C-304/02, *Commissione/Francia.*

12 Ad esempio, uno Stato membro, condannato per avere lasciato che un importante sito naturale si deteriorasse a seguito di un drenaggio, può effettuare lavori infrastrutturali volti a ristabilire le condizioni idrologiche necessarie per l'equilibrio ecologico. Può essere necessario un periodo di sorveglianza per determinare se i lavori siano riusciti a riparare il danno causato.

ottemperare alla sentenza, ma che sia necessario un certo periodo di tempo per ottenere il risultato richiesto. In tali casi, potrebbe essere utile che la Corte definisca, nella sentenza a norma dell'articolo 228, le condizioni di una eventuale sospensione e preveda la possibilità per la Commissione di procedere alle verifiche necessarie per determinare se le condizioni dell'inizio e della fine della sospensione sono soddisfatte. La Commissione potrebbe, se del caso, presentare alla Corte proposte al riguardo.

## III. Determinazione dell'importo della penalità

14. La penalità che lo Stato membro dovrà pagare è costituita da una somma, dovuta in linea di massima per ogni giorno di ritardo, salvo fissazione di una diversa unità temporale di riferimento, in casi particolari (v. punto 13. 3), con cui viene sanzionata l'omessa esecuzione della sentenza della Corte; essa decorre dal giorno in cui la seconda sentenza della Corte viene notificata allo Stato membro in questione e termina il giorno in cui quest'ultimo pone fine all'infrazione.

L'importo della penalità giornaliera si calcola come segue:

- moltiplicando un importo forfettario di base uniforme per un coefficiente di gravità e un coefficiente di durata;
- moltiplicando il risultato ottenuto per un fattore fisso per ciascun paese (il fattore «n») che tiene conto sia della capacità finanziaria dello Stato membro considerato, sia del numero di voti di cui dispone in seno al Consiglio.

## A. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO FORFETTARIO DI BASE UNIFORME

15. L'importo forfettario di base uniforme è l'importo fisso di base al quale verranno applicati i coefficienti moltiplicatori. Con esso viene sanzionata la violazione del principio di legalità e l'omessa esecuzione delle sentenze della Corte sottesa a tutti i procedimenti ex articolo 228. È stato determinato in modo che:

- la Commissione conservi un ampio potere discrezionale nell'applicazione del coefficiente di gravità,
- l'importo sia ragionevole, vale a dire sopportabile per tutti gli Stati membri,
- l'importo, moltiplicato per il coefficiente di gravità, sia abbastanza elevato per garantire una sufficiente pressione sullo Stato membro, qualunque esso sia.

Detto importo fisso di base è pari a **600** euro al giorno[13].

[13] L'importo forfettario di base uniforme di 500 euro, stabilito nel 1997, è stato indicizzato in base al deflatore del PIL ed arrotondato. La Commissione adatterà questo importo all'inflazione ogni tre anni.

## B. APPLICAZIONE DEL COEFFICIENTE DI GRAVITÀ

16. Un'infrazione corrispondente all'omessa esecuzione di una sentenza è da considerarsi sempre grave. Tuttavia, in ordine all'esigenza specifica di fissare l'importo della sanzione pecuniaria, la Commissione terrà altresì conto di due parametri strettamente legati all'infrazione che ha portato alla pronuncia della sentenza non eseguita, ossia l'*importanza delle norme comunitarie oggetto dell'infrazione e le conseguenze di quest'ultima sugli interessi generali e particolari.*

16.1. Nel valutare l'*importanza delle disposizioni comunitarie oggetto dell'infrazione*, la Commissione terrà conto, più che della gerarchia della norma di cui è stata accertata l'omessa attuazione, della natura e della portata delle disposizioni disattese. Ad esempio, la violazione del principio di non discriminazione dovrà essere sempre considerata come gravissima, che l'infrazione consista nella violazione del principio stabilito dal trattato CE, o dello stesso principio quale recepito nel testo di regolamenti o direttive. In via generale, ad esempio, la violazione dei diritti fondamentali o delle quattro libertà fondamentali consacrate dal trattato dovrebbe essere considerata come grave e punita con una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità stessa.

16.2. Altro elemento di cui in certi casi occorrerà tener conto è se la sentenza della Corte, alla quale lo Stato membro non ha ottemperato, rientri in una giurisprudenza consolidata (ad esempio, se la sentenza in cui viene constatato l'inadempimento faccia seguito a una pronuncia pregiudiziale conforme). Un elemento determinante può essere la chiarezza della regola violata (oppure, all'opposto, la sua ambiguità od oscurità)[14].

16.3. Infine, occorrerà, eventualmente, tener conto del caso in cui lo Stato membro abbia adottato misure che ritiene sufficienti per conformarsi alla sentenza della Corte, mentre la Commissione le reputa inadeguate: fattispecie diversa da quella di uno Stato membro che non ha preso alcuna misura. Nel secondo caso, infatti, è fuor di dubbio che lo Stato membro ha violato l'articolo 228, paragrafo 1, del trattato. Inoltre una mancanza di cooperazione leale con la Commissione nella procedura prevista dall'articolo 228, paragrafo 2, primo comma, costituisce una circostanza aggravante[15]. Il fatto che la sentenza da eseguire sollevi problemi reali di interpretazione, o che esistano difficoltà intrinseche particolari per assicurarne l'esecuzione in un breve lasso di tempo, va invece considerato una circostanza attenuante.

---

14 Lo Stato membro che contravviene a una norma chiara o a una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia commette un'infrazione più grave di quella che riguarda una norma comunitaria vaga e complessa, che non era mai stata sottoposta alla Corte a fini di interpretazione o valutazione della validità. Vedere, a tale riguardo, la giurisprudenza della Corte sulla responsabilità degli Stati membri per la violazione del diritto comunitario e particolarmente la sentenza del 26 marzo 1996 nella causa C-392/93 *"British Telecommunications"*, Racc. 1996, pag. I-1631.

15 V. punto 92 delle conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed nella causa C-304/02, *Commissione/Francia.*

16.4. Gli *effetti dell'infrazione sugli interessi generali e particolari* saranno valutati caso per caso. A scopo esemplificativo si possono citare i seguenti fattori:

- perdita di risorse proprie della Comunità,
- incidenza dell'infrazione sul funzionamento della Comunità,
- danno grave o irreparabile alla salute umana o all'ambiente,
- danno patrimoniale o non patrimoniale subito da privati e da operatori economici, compreso il danno di indole immateriale come quello arrecato allo sviluppo della persona umana,
- importi finanziari implicati nell'infrazione,
- eventuali vantaggi finanziari che lo Stato membro tragga dall'omessa esecuzione della sentenza della Corte,
- importanza relativa dell'infrazione, con riferimento al volume di affari o al valore aggiunto del settore economico in causa, nello Stato membro considerato,
- ordine di grandezza della popolazione su cui si ripercuote l'infrazione (la gravità potrebbe essere ritenuta inferiore se l'infrazione non riguarda tutto lo Stato membro in questione),
- responsabilità della Comunità verso i paesi terzi,
- se si tratta di un'infrazione isolata o di un caso di recidiva (come nell'ipotesi di più ritardi nell'attuazione di direttive comunitarie in un determinato settore).

16.5. Peraltro, prendendo in considerazione *gli interessi dei singoli* all'atto di calcolare l'importo della sanzione, la Commissione non intende ottenere il risarcimento dei danni subiti dalle vittime dell'infrazione, in quanto tale risarcimento può essere ottenuto avviando i procedimenti previsti dinanzi al giudice nazionale. Con l'applicazione di questo criterio la Commissione intende invece tener conto degli *effetti dell'infrazione per i privati e per gli operatori economici.* Ad esempio, gli effetti non sono identici nel caso in cui l'infrazione riguardi un singolo caso puntuale di applicazione scorretta (mancato riconoscimento di un diploma), rispetto al mancato recepimento di una direttiva sul reciproco riconoscimento dei diplomi, il quale lede gli interessi di un'intera categoria professionale.

16.6. A seconda della gravità dell'infrazione l'importo fisso di base viene moltiplicato per un coefficiente compreso tra 1 e 20.

## C. APPLICAZIONE DEL COEFFICIENTE DI DURATA

17. Per quanto riguarda il calcolo della penalità, si tiene conto della durata dell'infrazione, a decorrere dalla prima sentenza della Corte di giustizia fino al momento in cui la Commissione decide di adire la Corte. Tale durata sarà presa in considerazione sotto forma di coefficiente moltiplicatore dell'importo fisso di base.

Sulla base della durata dell'infrazione, all'importo fisso di base viene applicato un coefficiente moltiplicatore il cui minimo è 1 e il massimo 3, e che viene calcolato computando 0,10 per ogni mese a decorrere dalla pronuncia della sentenza ai sensi dell'articolo 226[16].

La Corte ha confermato che la durata dell'infrazione deve essere presa in considerazione per il calcolo sia della penalità che della somma forfettaria, tenuto conto delle funzioni proprie dei due tipi di sanzione[17].

## D. CONSIDERAZIONE DELLA CAPACITÀ FINANZIARIA DELLO STATO MEMBRO

18. L'importo della penalità deve far sì che la sanzione sia nel contempo proporzionata e dissuasiva.

L'efficacia dissuasiva della sanzione si presenta sotto un duplice aspetto. La sanzione deve essere sufficientemente elevata da indurre lo Stato membro:

- a regolarizzare la propria posizione e a metter fine all'infrazione (perciò deve essere superiore ai vantaggi che lo Stato membro trae dall'infrazione),
- a non recidivare.

18.1. Per l'efficacia dissuasiva è stato scelto un fattore "n" pari, a una media geometrica basata, da un lato, sul prodotto interno lordo (PIL) dello Stato membro considerato e, dall'altro, sulla relativa ponderazione dei voti in seno al Consiglio[18]. Come si vede, il fattore "n" combina la capacità finanziaria di ciascuno Stato (rappresentata dal suo PIL) con il numero di voti di cui dispone in seno al Consiglio. La formula che ne risulta consente di ottenere uno scarto ragionevole, da 0,36 a 25,40, tra i vari Stati membri.

---

16 V. punti 81, 102 e 108 della sentenza nella causa C-304/02, *Commissione/Francia.*

17 V. punto 84 della sentenza nella causa C-304/02, *Commissione/Francia.*

18 La media è calcolata nel modo seguente: il fattore "n" rappresenta una media geometrica calcolata facendo la radice quadrata del prodotto di due fattori: il primo basato sul PIL degli Stati membri e il secondo sulla ponderazione dei voti in seno al Consiglio. Il fattore "n" si ottiene dalla formula seguente:

$$\sqrt{\frac{PIL_n}{PIL_{Lux}} \times \frac{Voti_n}{Voti_{Lux}}}$$

dove:
$PIL_n$ = PIL dello Stato membro, in milioni di euro,
$PIL_{lux}$ = PIL del Lussemburgo,
$Voti_n$ = numero di voti di cui dispone lo Stato membro in seno al Consiglio, secondo la ponderazione stabilita all'articolo 205 del trattato,
$Voti_{lux}$ = numero di voti del Lussemburgo.
La scelta del Lussemburgo come base di calcolo non esercita alcuna influenza sul livello relativo dei coefficienti per due Stati membri determinati.

Il fattore "n" è il seguente:

| **Stato membro** | **Fattore speciale "N"** |
|---|---|
| Belgio | 5,81 |
| Repubblica ceca | 3,17 |
| Danimarca | 3,70 |
| Germania | 25,40 |
| Estonia | 0,58 |
| Grecia | 4,38 |
| Spagna | 14,77 |
| Francia | 21,83 |
| Irlanda | 3,14 |
| Italia | 19,84 |
| Cipro | 0,70 |
| Lettonia | 0,64 |
| Lituania | 1,09 |
| Lussemburgo | 1,00 |
| Ungheria | 3,01 |
| Malta | 0,36 |
| Paesi Bassi | 7,85 |
| Austria | 4,84 |
| Polonia | 7,22 |
| Portogallo | 4,04 |
| Slovenia | 1,01 |
| Slovacchia | 1,45 |
| Finlandia | 3,24 |
| Svezia | 5,28 |
| Regno Unito | 21,99 |

18.2. Per calcolare l'importo della penalità giornaliera da infliggere a uno Stato membro, il risultato ottenuto, applicando all'importo fisso di base il coefficiente di gravità e il coefficiente di durata, viene moltiplicato successivamente per il fattore "n" (fattore fisso per ciascun paese) dello Stato membro considerato. La Commissione si riserva tuttavia il diritto di adeguare questo fattore ove emergano scarti importanti rispetto alla situazione reale o se la ponderazione dei voti in seno al Consiglio fosse modificata. In ogni caso, la prevedibile crescita, proporzionalmente più sostenuta, del PIL dei nuovi Stati membri indurrà la Commissione ad adattare il fattore "n" fra tre anni.

Il metodo di calcolo così determintato può essere in definitiva riassunto nella seguente formula generale:

$$Pg = (Sbp \times Cg \times Cd) \times n$$

dove: Pg = penalità giornaliera; Sbp = importo fisso di base per la penalità; Cg = coefficiente di gravità; Cd = coefficiente di durata; n = fattore che tiene conto della capacità finanziaria dello Stato membro considerato.

## IV. Determinazione dell'importo della somma forfettaria

19. Per tenere pienamente conto della finalità dissuasiva della somma forfettaria e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, la Commissione suggerirà alla Corte di giustizia un metodo che consiste:

- da un lato, nella determinazione di una somma forfettaria minima fissa, e
- dall'altro, in una formula di calcolo consistente in un importo giornaliero moltiplicato per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione e pertanto in gran parte analoga a quella relativa al calcolo della penalità; questa formula di calcolo sarà applicata quando il suo risultato supera la somma forfettaria minima.

20. In ogni caso di ricorso alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 228 CE, la Commissione proporrà *almeno* una somma forfettaria fissa, determinata per ogni Stato membro in funzione del suddetto fattore "n", e ciò indipendentemente dal risultato del calcolo esposto ai punti da 21 a 24.

Questa base minima fissa riflette il principio che qualsiasi caso di inottemperanza persistente di una sentenza della Corte da parte di uno Stato membro rappresenta di per sé, indipendentemente da ogni circostanza aggravante, una violazione del principio di legalità in una Comunità di diritto e richiede pertanto una sanzione reale. La base minima fissa evita inoltre che siano proposti importi puramente simbolici, che sarebbero privi di qualsiasi carattere dissuasivo e rischierebbero di minare l'autorità delle sentenze della Corte, anziché di consolidarla.

La somma forfettaria minima è la seguente:

| Stato membro | Fattore n | Somma forfettaria minima[19] |
|---|---|---|
| Belgio | 5,81 | 2.905.000 |
| Repubblica ceca | 3,17 | 1.585.000 |
| Danimarca | 3,70 | 1.850.000 |
| Germania | 25,40 | 12.700.000 |
| Estonia | 0,58 | 290.000 |
| Grecia | 4,38 | 2.190.000 |
| Spagna | 14,77 | 7.385.000 |
| Francia | 21,83 | 10.915.000 |
| Irlanda | 3,14 | 1.570.000 |
| Italia | 19,84 | 9.920.000 |
| Cipro | 0,70 | 350.000 |
| Lettonia | 0,64 | 320.000 |
| Lituania | 1,09 | 545.000 |
| Lussemburgo | 1,00 | 500.000 |
| Ungheria | 3,01 | 1.505.000 |
| Malta | 0,36 | 180.000 |
| Paesi Bassi | 7,85 | 3.925.000 |
| Austria | 4,84 | 2.420.000 |
| Polonia | 7,22 | 3.610.000 |
| Portogallo | 4,04 | 2.020.000 |
| Slovenia | 1,01 | 505.000 |
| Slovacchia | 1,45 | 725.000 |
| Finlandia | 3,24 | 1.620.000 |
| Svezia | 5,28 | 2.640.000 |
| Regno Unito | 21,99 | 10.995.000 |

[19] La Commissione adatterà all'inflazione, ogni tre anni, questa somma forfettaria minima.

21. D'altra parte, e solo a condizione che l'importo risultante sia superiore alla somma forfettaria minima, la Commissione proporrà alla Corte di determinare la somma forfettaria tramite la moltiplicazione *di un importo giornaliero* per *il numero di giorni di persistenza dell'infrazione*, calcolati a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza intervenuta in forza dell'articolo 226 fino al giorno della regolarizzazione dell'infrazione, o, in mancanza di regolarizzazione, fino al giorno della pronuncia della sentenza a norma dell'articolo 228.

Questa formula di calcolo non sembra incompatibile con la nozione di somma forfettaria purché al momento dell'imposizione di questa sanzione, cioè al momento della sentenza, questo calcolo sia possibile e la Corte possa pertanto pronunciarsi su una somma fissa.

22. Occorre definire come *dies a quo* il giorno della prima sentenza. Infatti, come risulta dalla sentenza nella causa C-304/02, *Commissione contro Francia*, la durata dell'infrazione di cui tenere conto al momento della fissazione delle sanzioni è quella trascorsa dalla prima sentenza[20]. Inoltre, secondo la giurisprudenza, l'esecuzione di una sentenza che accerta un inadempimento deve essere iniziata *"immediatamente e conclusa entro termini il più possibile ristretti"*[21]. Prima di formulare il parere motivato ai sensi dell'articolo 228, la Commissione deve aver concesso allo Stato membro un lasso di tempo sufficiente, più o meno lungo a seconda dei casi, per il completamento dell'esecuzione; in caso contrario la Corte potrebbe respingere il suo successivo ricorso[22]. Tuttavia, se allo Stato membro è stato accordato un termine ragionevole e alla scadenza di tale termine l'esecuzione non è stata conclusa, si deve considerare che lo Stato membro non abbia adempito, fin dalla prima sentenza, al suo obbligo di iniziare immediatamente l'esecuzione di quest'ultima e di completarla il più rapidamente possibile.

23. Il metodo di calcolo *dell'importo giornaliero* utilizzato per determinare la somma forfettaria sarà in gran parte analogo a quello dell'importo giornaliero applicabile per la fissazione della penalità, cioè:

- moltiplicazione di un importo forfettario di base uniforme per un coefficiente di gravità;
- moltiplicazione del risultato ottenuto per un fattore fisso per ciascun paese (il fattore "n") che tiene conto sia della capacità finanziaria dello Stato membro in questione, sia del numero di voti di cui dispone in seno al Consiglio.

23.1. Per il calcolo della somma forfettaria, la Commissione applicherà lo stesso coefficiente di gravità e lo stesso fattore "n" per paese utilizzati nel quadro della determinazione della penalità.

---

20 V. punti 81, 102 e 108 della sentenza nella causa C-304/02, *Commissione/Francia*.

21 V. punto 82 della sentenza nella causa C-387/97, *Commissione/Grecia*, che cita la giurisprudenza precedente.

22 V. punti da 27 a 31 della sentenza nella causa C-278/01, *Commissione/Spagna*.

23.2. L'importo fisso di base applicato dalla Commissione per il calcolo della somma forfettaria sarà, invece, *più basso* di quello applicato per la determinazione della penalità. Si ritiene equo, infatti, che l'importo giornaliero della penalità sia più elevato di quello della somma forfettaria, poiché il comportamento dello Stato membro in situazione d'infrazione diventa più riprovevole al momento della sentenza a norma dell'articolo 228, nella misura in cui la sua infrazione persiste nonostante due sentenze consecutive della Corte.

L'importo fisso di base per la somma forfettaria è pari a 200 euro[23] al giorno, ovvero ad un terzo dell'importo fisso di base per la penalità.

23.3. A differenza che nel calcolo della penalità, non viene applicato un coefficiente di durata, in quanto la durata dell'infrazione è già presa in considerazione moltiplicando un importo giornaliero per il numero di giorni di persistenza dell'inadempimento.

24. Tenuto conto di quanto precede, il metodo di calcolo della somma forfettaria così determinata si riassume nella formula generale seguente:

Sf = Sbsf x Cg x n x g

dove:

Sf = somma forfettaria; Sbsf = importo fisso di base per la somma forfettaria; Cg = coefficiente di gravità; n = fattore che tiene conto della capacità finanziaria dello Stato membro considerato; g = numero di giorni di persistenza dell'infrazione.

## V. Norma transitoria

25. La Commissione applicherà le norme e i criteri esposti nella presente comunicazione a tutte le decisioni di adire la Corte di giustizia, a titolo dell'articolo 228 del trattato CE, che adotterà a partire dal 1° gennaio 2006.

26. Tuttavia, in via transitoria, nei casi di inadempimento che gli Stati membri regolarizzeranno nel corso dell'anno 2006 la Commissione continuerà ad applicare l'attuale prassi del ritiro del ricorso presentato presso la Corte ai sensi dell'articolo 228 CE. In questo modo gli Stati membri avranno la possibilità di adattare in tempo utile il loro comportamento futuro alla nuova politica della Commissione.

---

[23] La Commissione adatterà all'inflazione questo importo fisso di base ogni tre anni.

**XV Legislatura - Ultimi volumi pubblicati**

40 Atto comunitario n. 9 - Comunicazione della Commissione al Consiglio e al e al Parlamento europeo. Verso un settore vitivinicolo sostenibile (COM (06) 319 def. - *6 marzo 2007*

41 Consiglio europeo Bruxelles, 8 e 9 marzo 2007 - Conclusioni della Presidenza - *12 marzo 2007*

42 Atto comunitario n. 14 - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio: *Roaming* sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e modifica della direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (COM (2006) 382 def.) - *20 marzo 2007*

43 Il dibattito sul futuro dell'Europa. Recenti sviluppi (aggiornamento) - 19 *marzo 2007*

44 Atti preparatori della legislazione dell'Unione europea - *aprile 2007*

45 Conferenza dei Presidenti delle Commissioni affari interni dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea, dei Paesi candidati all'adesione e del Parlamento europeo - *27 aprile 2007*

46 Il dibattito sul futuro dell'Europa (recenti sviluppi) - *30 aprile 2007*

47 Riunione congiunta delle Commissioni affari esteri e difesa dei Parlamenti degli Stati membri dell'UE (Bruxelles, 7 maggio 2007) - *3 maggio 2007*

48 Atto comunitario n. 21 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 78/855/CEE del Consiglio relativa alle fusioni delle società per azioni e la direttiva 82/891/CEE del Consiglio relativa alle scissioni delle società per azioni, per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione (COM (07) 91 def,) - *22 maggio 2007*

49 Atto comunitario n. 17 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (COM (06) 569 def.) - *23 maggio 2007*

50 Atti comunitari 18 e 19 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (COM (06) 783 def.) - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/49 relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (COM (06) 784 def.) - *25 maggio 2007*

51 Il programma europeo di navigazione satellitare Galileo - *2 giugno 2007*

52 Il dibattito sul futuro dell'Europa (*recenti sviluppi*) - *8 giugno 2007*

53 Incontro parlamentare sul futuro dell'Europa, Bruxelles, 11 e 12 giugno 2007 - Gli interventi dei rappresentanti italiani - *19 giugno 2007*

54 Il dibattito sul futuro dell'Europa in vista del Consiglio europeo del 21-22 giugno 2007 *20 giugno 2007*

55 Consiglio europeo Bruxelles, 21 e 22 giugno 2007 - Conclusioni della Presidenza - *Documenti comunitari - 25 giugno 2007*

56 Atto comunitario n. 16 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per la protezione del suolo e che modifica la direttiva 2004/35/CE - *3 luglio 2007*

57 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti (COM (2005) 667 def., del 21 dicembre 2005) - *6 luglio 2007*

58 La Strategia europea in materia di rifiuti speciali - *6 luglio 2007*

59 Il progetto di mandato alla Conferenza intergovernativa per la riforma dei Trattati europei - *16 luglio 2007*

60 La politica agricola dell'Unione europea: nuovi sviluppi (audizione del Commissario europeo per l'agricoltura) - *17 luglio 2007*

61 Progetto di Trattato che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea - *Documenti comunitari - 26 luglio 2007*

62 Conferenza dei Presidenti delle Commissioni affari interni dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea, dei Paesi candidati all'adesione e del Parlamento europeo: Lisbona, 9 e 10 settembre 2007 - *1° agosto 2007*